



GO INTERNET S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
REDATTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001,
N. 231**

- *Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2014.*
- *Successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2015.*

INDICE

DEFINIZIONI	6
PARTE GENERALE	8
Capitolo 1	8
Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	
1.1 La responsabilità amministrativa degli enti	8
1.2 Le sanzioni	9
1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa degli enti	10
1.4 L'adozione del Modello quale esimente dalla responsabilità amministrativa degli enti	12
Capitolo 2	14
Descrizione della realtà aziendale di GO internet S.p.A.	
Capitolo 3	16
Il modello di GO internet: finalità, destinatari e modalità operative seguite per la redazione del Modello	
3.1 Finalità del Modello	16
3.2 Destinatari	17
3.3 Modalità operative seguite per la redazione del Modello	17
3.4 Le linee guida individuate dalla “ <i>best practice</i> ”	18
Capitolo 4	20
Elementi costitutivi del Modello	
4.1 Identificazione dei reati presupposti applicabili e delle “aree sensibili”	20
4.2 L'Organismo di Vigilanza: ruolo e composizione	21
4.2.1 <i>Requisiti dell'Organismo di Vigilanza</i>	21
4.2.2 <i>Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza</i>	22
4.2.3 <i>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	22
4.2.4 <i>Obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V. – Flussi informativi</i>	24
4.2.5 <i>Informativa dell'O.d.V. agli organi societari</i>	24
4.3 Il Codice Etico	25
4.4 Il sistema sanzionatorio	25
4.4.1 <i>Lavoratori subordinati</i>	26
4.4.2 <i>Dirigenti</i>	28
4.4.3 <i>Soggetti esterni aventi rapporti contrattuali con la Società</i>	28

4.4.4	<i>Organismo di Vigilanza</i>	28
4.4.5	<i>Amministratori</i>	28
4.4.6	<i>Sindaci</i>	29
4.5	Approvazione, modifica e integrazione del Modello	29
Capitolo 5		30
La divulgazione del Modello		
5.1	Diffusione del Modello	30
5.2	Formazione del personale	31
PARTE SPECIALE		34
Sezione “A”		35
<i>I reati contro la Pubblica Amministrazione</i>		
1.A.	Potenziali aree di rischio	36
2.A.	Principi di comportamento e controllo	38
Sezione “B”		39
<i>I reati societari</i>		
1.B.	Potenziali aree di rischio	39
2.B.	Principi di comportamento e controllo	40
Sezione “C”		42
<i>I reati finanziari o di abuso di mercato</i>		
1.C.	Potenziali aree a rischio	42
2.C.	Principi di comportamento e controllo	42
Sezione “D”		43
<i>I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro</i>		
1.D.	Potenziali aree di rischio	43
2.D.	Principi di comportamento e controllo	44
Sezione “E”		45
<i>I reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio</i>		
1.E.	Potenziali aree di rischio	45

2.E.	Principi di comportamento e controllo	45
Sezione “F”		46
<i>I reati informatici</i>		
1.F.	Potenziali aree di rischio	46
2.F.	Principi di comportamento e controllo	46
Sezione “G”		47
<i>I reati ambientali</i>		
1.G.	Potenziali aree di rischio	47
2.G.	Principi di comportamento e controllo	47
Sezione “H”		48
<i>I delitti verso l’industria e il commercio</i>		
1.H.	Potenziali aree di rischio	48
2.H.	Principi di comportamento e controllo	48
Sezione “I”		49
<i>I delitti contro la personalità individuale</i>		
1.I.	Potenziali aree di rischio	49
2.I.	Principi di comportamento e controllo	50
Sezione “L”		50
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria</i>		
1.L.	Potenziali aree di rischio	50
2.L.	Principi di comportamento e controllo	50
Sezione “M”		51
<i>I Reati di criminalità organizzata</i>		
1.M.	Potenziali aree di rischio	51
2.M.	Principi di comportamento e controllo	52
Sezione “N”		
<i>I reati transnazionali</i>		52
1.N.	Potenziali aree di rischio	52
2.N.	Principi di comportamento e controllo	52

ALLEGATI

1.	I reati previsti dal D.lgs 231/2001	54
2.	I reati rilevanti per GO internet	62
3.	Il Codice Etico	92

DEFINIZIONI

“**AIM Italia**” indica il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

“**Assemblea**” indica l’assemblea dei soci della Società.

“**Broadband Wireless Access**” o “**BWA**” indica una famiglia di tecnologie utilizzabili per l’offerta di servizi di accesso a *internet* a banda larga, in modalità fissa, nomadica e mobile. Tra tali tecnologie sono incluse WiMax e LTE.

“**CCNL**” indica i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

“**Codice di Autodisciplina**” indica il Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate istituito da Borsa Italiana, nella versione del dicembre 2011.

“**Codice Etico**” indica il codice adottato dalla Società e contenente i valori essenziali, gli *standard* di riferimento e le norme di condotta, nonché i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che agiscono per conto e nell’interesse della Società al fine di ridurre il rischio di commissione di uno o più reati di cui al D. lgs. 231/2001.

“**Collaboratori**” indica le persone fisiche che svolgono in favore della Società un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto, senza vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello, i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società.

“**Decreto**” o “**D. lgs 231/2001**” indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*» e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la Legge del 16 marzo 2006, n. 146 che all’art. 10 ne richiama l’applicazione.

“**Destinatari**” indica tutti i soggetti indicati all’art. 3.2 del presente Modello.

“**Dipendenti**” indica i soggetti che svolgono in favore della Società una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della Società con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i dirigenti, i quadri, i funzionari, gli impiegati e gli operai i cui rapporti di lavoro sono regolati da un CCNL. I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali, stagisti, sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l’osservanza delle norme del Decreto.

“**Fornitori**” indica quei soggetti che forniscono alla Società beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti con la Società stessa.

“**GO internet**” o la “**Società**” indica la società GO internet S.p.A. con sede legale in Via degli Artigiani, 27 – Zona Industriale Padule, Gubbio (PG).

“**Internet Service Provider**” indica un operatore di comunicazioni elettroniche che offre agli utenti (residenziali o imprese) servizi inerenti ad *internet*.

“**Linee Guida**” ha il significato indicato al paragrafo 3.4. del presente Modello.

“**LTE**” o (**Long Term Evolution**) indica le diverse versioni di uno *standard* per le comunicazioni mobili a banda larga. La prima versione dello *standard* corrisponde

all'ottavo aggiornamento (*release* 8) della famiglia delle raccomandazioni IMT-2000 ITU-R M.1457, e offre cinque categorie di servizio in base alla velocità di picco (*downlink/uplink*) raggiungibili dal dispositivo utente: 10/5, 50/25, 100/50, 150/50 e 300/75 Mbps, con un'efficienza spettrale di 15 bit/s/Hz nel *downlink* e di 3.75 bit/s/Hz nell'*uplink*.

“**Modello**” indica il presente documento adottato dalla Società – ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del Decreto – con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2014.

“**Organismo di Vigilanza**” o “**O.d.V.**” indica l'organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

“**Partners Commerciali**” indica le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, con le quali i Destinatari hanno in corso rapporti contrattuali o commerciali, anche occasionali.

“**TUF**” indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni recante il Testo Unico della Finanza.

“**VoIP**” o (*Voice over IP*) indica una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione *internet* o un'altra rete dedicata che utilizza l'*Internet Protocol* (IP). Più specificamente, con VoIP si intende l'insieme dei protocolli di comunicazione di strato applicativo che rendono possibile tale tipo di comunicazione.

“**Wimax**” indica l'acronimo di *Worldwide Interoperability for Microwave Access*. È una tecnologia e un protocollo di trasmissione radio (*wireless*) a banda larga. Può essere utilizzata, al pari di altre tecnologie *wireless*, su diversi tipi di territorio (urbano, suburbano, rurale). La tecnologia supporta velocità di trasmissione di dati condivisi fino a 70 Mbit/s in aree metropolitane.

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2011, N. 231

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D. lgs 231/2001 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti) per alcuni reati consumati o tentati – in Italia o all'estero – nell'*interesse* o a *vantaggio* delle società stesse:

- (i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (cosiddetti soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali");
- (ii) da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al precedente punto (i) (cosiddetti "sottoposti")⁽¹⁾.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le procedure proprie del processo penale.

Tale responsabilità degli enti, peraltro, è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima, mirando a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti a vantaggio o nell'interesse dei quali tali illeciti sono stati compiuti. L'ente non risponde se le persone indicate *sub* (i) e (ii) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto, l'ente che ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a reati presupposto commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto.

Fatte salve ulteriori specifiche ipotesi, i presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente "italiano" per reati commessi all'estero sono più precisamente i seguenti: (a) che non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato; (b) nell'eventualità in cui la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, che tale richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente; (c) che il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente; (d) che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale.

⁽¹⁾ Con l'emanazione del Decreto, il Legislatore ha dato attuazione agli impegni comunitari ed internazionali che imponevano l'adeguamento dell'ordinamento italiano all'esigenza di prevenzione della criminalità d'impresa. In particolare, il Decreto recepisce la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee) e relativi protocolli, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 (sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione Europea o degli Stati membri), la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali) e la Convenzione del Consiglio d'Europa (sulla criminalità informatica, di cui alla Legge 18 marzo 2008, n. 4).

1.2 LE SANZIONI

Le sanzioni previste dal Decreto, a fronte dell'accertamento di una responsabilità amministrativa dell'ente, si distinguono in:

- (i) **sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente e sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su «quote».

L'importo della singola quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00 e viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto, per attenuarle o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, le sanzioni pecuniarie possono essere ridotte:

- della metà se: (a) l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; (b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: (a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; (b) è stato adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati. Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni *sub (a)* e *(b)*, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile per una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione, ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata sino al triplo. Si precisa che le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-ter del Decreto stesso sono raddoppiate nel loro ammontare ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*").

- (ii) **sanzioni interdittive**, che nei reati di maggiore gravità si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (a) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da tre mesi a due anni, ma possono, in casi eccezionali, essere applicate in via definitiva. Le sanzioni interdittive, inoltre, possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia:

- integralmente risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso);
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato ai fini della confisca.

- (iii) **confisca**, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La confisca viene sempre disposta con la sentenza di condanna, ad eccezione di quella parte che può essere restituita al danneggiato e fatti comunque salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede;
- (iv) **pubblicazione della sentenza di condanna**, che può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.3 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

I reati da cui può conseguire responsabilità amministrativa per l'ente (cosiddetti "reati presupposto"), e quindi l'applicazione delle sanzioni suelencate, sono espressamente indicati nel Decreto, nonché in altri provvedimenti di legge che al Decreto fanno rinvio.

Ad oggi, detti reati sono i seguenti:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto);

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- delitti in materia di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto);
- reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto);
- reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto);
- reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto);
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);
- reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto).

Inoltre, la Legge 16 marzo 2006, n. 146 ha esteso la responsabilità degli enti anche ai cosiddetti "reati transnazionali". Detta legge, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, stabilisce, all'art. 3, che si considera *«reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato»*.

Infine, l'art. 23 del Decreto prevede che, nel caso in cui nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva vi sia stata trasgressione degli obblighi o dei divieti inerenti a tali sanzioni o misure, nei confronti dell'ente possono trovare applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria,

la confisca del profitto, nonché – se l’ente ha tratto un profitto rilevante dalla condotta illecita – anche le sanzioni interdittive ⁽²⁾.

1.4 L’ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

Qualora il reato venga commesso da “*soggetti in posizione apicale*” (art. 6 del Decreto), si presume la responsabilità dell’ente, salvo che non venga dimostrato che:

- (i) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- (iii) gli autori del reato hanno commesso il reato stesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

Il Decreto indica, quindi, le caratteristiche essenziali per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, per la prevenzione dei reati, il modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per i reati commessi da “*soggetti sottoposti all’altrui direzione*” (art. 6 del Decreto), invece, l’ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). L’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza è peraltro esclusa se l’ente società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e

⁽²⁾ L’elencazione completa e aggiornata dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti è riportata in allegato al presente documento sub “**Allegato 1**” (*I reati previsti dal D.lgs. 231/2001*).

controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Con riferimento all'efficace attuazione dei modelli, è richiesta:

- (i) una verifica periodica del modello e la sua eventuale modifica in presenza di significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando sono intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- (ii) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI GO INTERNET

GO internet è attiva nel mercato delle connessioni *internet* in banda larga e dei servizi telefonici mediante il protocollo VoIP tramite tecnologie di trasmissione radio, e dunque senza fili (*wireless*) e senza necessità di linea telefonica fissa. In particolare, la Società è un *Internet Service Provider*, assegnataria dei diritti d'uso delle frequenze per sistemi *Broadband Wireless Access* (BWA) nella banda 3,5 GHz, autorizzata all'installazione ed all'esercizio degli impianti di telecomunicazioni con tecnologia WiMax/LTE nel territorio – alla data di approvazione del presente Modello – delle regioni Marche ed Emilia Romagna.

La Società, utilizzando tecnologie *wireless* di quarta generazione (4G), offre, in particolare, servizi (i) di connettività dati, connessione *internet* veloce e senza limiti e (ii) voce (conversazioni telefoniche che sfruttano la tecnologia VoIP).

Al fine di consolidare e accrescere la propria presenza e competitività nel mercato italiano della fornitura di servizi *internet*, la Società persegue una strategia di continua crescita e sviluppo, favorendo la ricerca di nuove soluzioni e progetti, anche mediante l'ausilio di *partner* commerciali e di altri operatori, italiani ed esteri, attivi nel medesimo settore.

Si segnala che la Società è un emittente strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su AIM Italia. Il presente Modello si affianca, dunque, alle scelte organizzative effettuate dalla Società in tema di *corporate governance*, la cui struttura si ispira al principio secondo cui dotarsi di un sistema di regole di governo societario, assicurando maggiori livelli di trasparenza e affidabilità, genera al contempo più elevati standard di efficienza.

Il capitale sociale di GO internet è così suddiviso: (i) Franco Colaiacovo Gold S.r.l. (già Gold Holding S.r.l.) è titolare di n. 3.122.445 azioni, rappresentative del 75 per cento del capitale sociale; e (ii) WN S.r.l. è titolare di n. 1.040.815 azioni, rappresentative del restante 25 per cento.

Franco Colaiacovo Gold S.r.l. esercita sulla Società attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2497 e seguenti del codice civile, principalmente nelle seguenti aree: (i) politica fiscale; (ii) politica di *corporate social responsibility*; (iii) *compliance* e legale.

GO internet è amministrata da un Consiglio di Amministrazione attualmente composto da 7 consiglieri, di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dei requisiti dettati dal Codice di Autodisciplina. Il Collegio Sindacale consta di 3 componenti effettivi e 2 supplenti.

L'organizzazione delle attività aziendali è strutturata in differenti "Direzioni/Aree", ognuna delle quale facente capo ad un proprio responsabile, svolte in *staff* al Consiglio di Amministrazione.

La struttura organizzativa è costantemente aggiornata ed accessibile al personale dipendente di GO internet all'interno della rete *intranet* aziendale.

La Società ha implementato e adottato un sistema di controllo e di gestione volto a consentire al *management* di ricevere una corretta informativa per l'espletamento delle proprie attività e per l'assunzione di decisioni operative e strategiche, nonché a favorire una migliore integrazione ed automazione dei processi di raccolta ed elaborazione dati. In tale contesto, la Società ha adottato un sistema di procedure interne, volte a dettare gli obblighi informativi a carico della Società e l'insieme delle regole e dei principi che disciplinano talune attività aziendali finalizzate a consentire il raggiungimento e il mantenimento di un livello di qualità elevato nella conduzione dell'impresa, alla luce degli obiettivi prefissati, nonché alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

L'attività di revisione legale dei conti è svolta da *Reconta Ernst&Young S.p.A.*

CAPITOLO 3

IL MODELLO DI GO INTERNET: FINALITÀ, DESTINATARI E MODALITÀ OPERATIVE SEGUITE PER LA REDAZIONE DEL MODELLO

3.1. FINALITÀ DEL MODELLO

Go internet conduce il proprio *business* in modo trasparente e responsabile secondo una filosofia di sviluppo aziendale improntata alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche innovative. Considerato l'impegno della Società nel condurre la propria attività in un quadro etico di riferimento e secondo i più elevati *standard* di qualità ed efficienza, GO internet ha ritenuto necessario elevare conseguentemente anche i propri *standard* organizzativi e societari, anche tenuto conto del proprio stato di società emittente strumenti finanziari in un sistema multilaterale di negoziazione.

Più nello specifico, GO internet ritiene che l'adozione di appropriate misure organizzative costituisca un valido modello di condotta per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nello svolgimento delle proprie mansioni tali da prevenire, fra l'altro, il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. In tale prospettiva, GO internet ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2014, il presente Modello di organizzazione e gestione.

Per la predisposizione del proprio Modello, GO internet ha espressamente tenuto conto:

- delle disposizioni del Decreto, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003, n. 201 recante il regolamento di esecuzione del Decreto;
- delle *best practice* e, in particolare, delle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Il Modello adottato da GO internet si propone di perseguire le seguenti finalità:

- (i) adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non abbia imposto l'obbligatorietà dell'adozione del Modello;
- (ii) informare tutti coloro che operano soprattutto (ma non soltanto) nelle "aree sensibili" in nome e per conto della Società (ossia non solo il personale, ma anche tutti coloro che pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – in nome della Società per il conseguimento degli obiettivi sociali in forza di rapporti contrattuali) della portata del Decreto, dell'importanza delle previsioni ivi contenute e delle sanzioni che possono ricadere sulla Società nell'ipotesi di commissione degli illeciti richiamati dal Decreto medesimo;
- (iii) ribadire a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree sensibili" che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, regolamenti, norme di vigilanza, regole aziendali interne, nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie ai quali GO internet si ispira;
- (iv) attivarsi al meglio delle proprie possibilità per prevenire la commissione di illeciti nello svolgimento delle attività sociali, mediante un'azione di monitoraggio continuo, con particolare riferimento alle aree sensibili, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di

svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

In tale prospettiva, il presente Modello:

- detta regole relative alla composizione e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- prevede l'adozione del Codice Etico, che costituisce parte integrante del Modello stesso;
- introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello.

Il Modello si compone di una parte generale e di una parte speciale.

La parte generale contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Società.

La parte speciale identifica le aree di attività a rischio e contiene i principi di comportamento e gli elementi di controllo applicati in relazione a ogni processo sensibile con riferimento alle disposizioni delle procedure funzionali alla riduzione del rischio di commissione di reato di volta in volta affrontati.

Del Modello fanno parte, oltre al Codice Etico, le procedure e i protocolli di volta in volta adottati dalla Società al fine di evitare che vengano posti in essere, da parte dei soggetti apicali o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, comportamenti che possano integrare un reato presupposto.

3.2. DESTINATARI

In conformità a quanto previsto dal Decreto e in considerazione della struttura organizzativa della Società, il presente Modello identifica quali Destinatari dello stesso:

- (i) i componenti degli organi sociali, l'Organismo di Vigilanza, nonché coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, o di sue unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale;
- (ii) i Dipendenti della Società e in generale quanti si trovino a operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto (i);
- (iii) gli altri soggetti di volta in volta espressamente individuati dall'Organismo di Vigilanza.

3.3. MODALITÀ OPERATIVE SEGUITE PER LA REDAZIONE DEL MODELLO

Di seguito, infine, si dà atto delle fasi operative che hanno portato alla definizione dei contenuti e, quindi, alla redazione del Modello:

- (i) individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto e delle attività strumentali alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi condizioni per la commissione di tali reati. In questa fase si è proceduto all'esame della struttura societaria e organizzativa della Società, nonché della documentazione aziendale disponibile presso le funzioni rispettivamente

competenti al fine di comprendere il contesto operativo di riferimento di GO internet;

- (ii) identificazione dei soggetti chiave, al fine di individuare le persone con una conoscenza approfondita dei processi/aree sensibili e dei meccanismi di controllo;
- (iii) identificazione (a) dei reati presupposto applicabili alla Società e (b) delle cosiddette “aree sensibili”, di cui al successivo paragrafo 4.1;
- (iv) individuazione dei requisiti che caratterizzano un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire i reati presupposto, nonché delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente: è stata così effettuata un’analisi comparativa (la cosiddetta “*gap analysis*”) tra il modello organizzativo e di controllo esistente e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina del Decreto e delle Linee Guida;
- (v) definizione del Modello alla luce dei risultati delle fasi precedenti e delle scelte di indirizzo dei competenti organi decisionali della Società.

3.4 LE LINEE GUIDA INDIVIDUATE DALLA “BEST PRACTICE”

Secondo quanto espressamente stabilito dal Decreto (art. 6, comma 3), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia.

Il 7 marzo 2002, Confindustria ha emanato proprie linee guida (successivamente aggiornate nel marzo 2008 e nel marzo 2014 per dar conto dell’introduzione di nuovi reati presupposto) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, le “**Linee Guida**”) al fine di «*offrire un aiuto concreto alle imprese e alle associazioni nell’elaborazione dei modelli e nell’individuazione di un organo di controllo*». Tali Linee Guida indicano un percorso che può essere così riepilogato:

- (i) identificazione dei rischi attraverso l’analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- (ii) progettazione del sistema di controllo (cosiddetti protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell’ente), sulla base della valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente e il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre a un livello accettabile, i rischi identificati.

Sempre sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida, l’adozione delle seguenti misure è inoltre ritenuta funzionale a una migliore prevenzione dei reati:

- (i) adozione da parte dell’ente di un codice etico o comportamentale riferito alla realtà dell’azienda;
- (ii) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico;
- (iii) esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di

dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, a titolo esemplificativo, la contrapposizione di funzioni;

- (iv) attribuzione ad un organismo di vigilanza, composto da membri indipendenti e professionalmente capaci – oltre che dotato di adeguati poteri, anche informativi – del compito di vigilare sull’efficace adozione e attuazione del modello di organizzazione e gestione.

CAPITOLO 4

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

4.1 IDENTIFICAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO APPLICABILI E DELLE “AREE SENSIBILI”⁽³⁾

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che la società individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, la Società ha condotto un'analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

In particolare, anche con il supporto di professionisti esterni, si è proceduto all'esame della documentazione aziendale interna rilevante e ad interviste ai responsabili delle singole aree di attività e ai loro diretti Collaboratori.

Sulla base dell'analisi così condotta sono stati individuati i soggetti, le attività e le categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione della probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere; inoltre, ove ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni adeguamenti al sistema di controllo.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e in ragione della natura e della tipologia di attività svolta da GO internet, nella definizione del Modello si è ritenuto di porre particolare attenzione sull'individuazione delle “aree sensibili” alla commissione dei reati previsti dai seguenti articoli del Decreto:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- i reati societari;
- reati finanziari o abusi di mercato;
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- i reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- i reati informatici e illecito trattamento di dati;
- i reati ambientali;
- i delitti verso l'industria e il commercio;
- i delitti contro la personalità individuale;
- l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- i reati di criminalità organizzata;
- i reati transnazionali.

⁽³⁾ Per ulteriori considerazioni sul punto si rinvia alla Parte Speciale del presente Modello e sub “**Allegato 2**” (*I reati rilevanti per GO internet*).

In particolare, alla luce dell'attività di rilevazione condotta, si è ritenuto che potrebbero potenzialmente essere presenti profili di rischio nelle "aree sensibili" individuate nella Parte Speciale del presente Modello, cui si rinvia.

Per quanto concerne gli altri reati indicati nel paragrafo 1.3 e all'Allegato 1 (*I reati previsti dal D. lgs 231/2001*) si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti attualmente caratteristiche tali da rendere ragionevolmente fondata l'ipotesi di loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

4.2 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: RUOLO E COMPOSIZIONE

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa prevede l'obbligatoria istituzione di un organismo di vigilanza interno all'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

4.2.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. La scelta tra l'una e l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo dell'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente. Con riferimento alle imprese di dimensioni medio grandi, come suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, la struttura collegiale dell'organismo di vigilanza appare la migliore garanzia per consentire allo stesso di poter efficacemente assolvere i suoi compiti. Inoltre, i componenti dell'organismo di vigilanza devono essere in grado di assolvere le proprie funzioni di vigilanza e avere le necessarie qualità per garantire dinamicità al modello, nonché per vigilare costantemente sul rispetto dello stesso, per verificarne assiduamente l'effettività e l'efficacia e per assicurarne il continuo aggiornamento.

Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle predette funzioni, GO internet ha deciso di dotarsi di un O.d.V. che soddisfi i seguenti requisiti:

- (i) *autonomia e indipendenza.* L'O.d.V. è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomia e indipendenza dagli organi societari e dagli organismi di controllo interno. Esso è sprovvisto di compiti operativi ed è inserito come unità di *staff* in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione, anche attraverso l'Amministratore Delegato.

In particolare, per quanto concerne il requisito di autonomia, all'O.d.V. è assegnato un congruo *budget* annuale, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso possa svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione, ferma comunque restando la possibilità per l'O.d.V. di richiedere ai competenti organi o alle competenti funzioni aziendali il compimento degli atti ritenuti necessari per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti.

L'indipendenza è garantita da:

- limitata revocabilità e limitata rinnovabilità della carica;
 - durata della carica: il termine deve essere sufficientemente lungo da consentire un esercizio stabile e professionale della funzione, ma non tanto da creare forti legami con i vertici aziendali da cui potrebbero scaturire “situazioni di dipendenza”; in ogni caso tali ultimi elementi devono essere temperati con l’elemento della professionalità;
- (ii) *professionalità nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali.* I componenti dell’O.d.V. hanno conoscenze specifiche in relazione alle tecniche utili per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del modello da parte dei Destinatari;
- (iii) *continuità di azione.* Per garantire l’efficace attuazione del Modello, è istituita la presenza di una struttura dedicata all’attività di vigilanza.

4.2.2 NOMINA, COMPOSIZIONE E REVOCA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

GO internet ha deciso di dotarsi di un O.d.V. plurisoggettivo nominato dal Consiglio di Amministrazione, composto da 2 membri esterni alla Società, scelti tra accademici ovvero professionisti di comprovata capacità, competenza ed esperienza indispensabili allo svolgimento dei compiti attribuiti, dei quali uno individuato come Presidente dell’Organismo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, prima di ogni nomina, a verificare la sussistenza in capo all’O.d.V. dei requisiti di autonomia e indipendenza, nonché di professionalità e continuità di azioni espressamente richiesti dal Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione può peraltro, in qualsiasi momento, revocare il mandato ad uno o a tutti i componenti dell’O.d.V. esclusivamente nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d’azione necessari per l’esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di ineleggibilità o decadenza. È responsabilità del Consiglio di Amministrazione sostituire tempestivamente il componente dell’O.d.V. revocato al fine di non alterare la struttura identificativa.

Le attività poste in essere dall’O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Il Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, valuta periodicamente l’adeguatezza dell’O.d.V. in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

4.2.3 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Sulle attività istituzionali poste in essere dall’O.d.V. non possono interferire altri organi o funzioni della Società, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo operato, in quanto è sul Consiglio di Amministrazione che ricade la responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del Modello.

All’O.d.V. sono conferiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto. In particolare, l’O.d.V. vigila:

- (i) sull'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati presupposto. A tal riguardo, l'O.d.V. deve:
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle "aree sensibili" nell'ambito del contesto aziendale;
 - verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso la valutazione:
 - (a) dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel Modello;
 - (b) dell'adeguatezza del sistema disciplinare definito nei confronti dei Destinatari del Modello;
 - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello;
- (ii) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente posti in essere e quelli attesi/prescritti. A tale riguardo, l'O.d.V. deve:
- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
 - definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso l'O.d.V., valutandone periodicamente l'adeguatezza e adottando le misure correttive eventualmente necessarie;
 - verificare, anche attraverso controlli periodici e/o non preventivamente comunicati, le attività poste in essere in primo luogo nelle "aree sensibili", avuto particolare riguardo al complessivo sistema delle deleghe, delle procure e delle modalità di gestione dei flussi finanziari;
 - condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello sia di propria iniziativa sia a seguito di segnalazioni, comunicando le eventuali violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare e verificando che le eventuali violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate;
- (iii) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali, effettuando proposte a tale riguardo al Consiglio di Amministrazione in grado di dare loro concreta attuazione e curandone il *follow-up*, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. A tale proposito, l'O.d.V. deve:
- presentare al Consiglio di Amministrazione le eventuali proposte di adeguamento del Modello e le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
 - verificare l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

Per lo svolgimento delle predette funzioni l'O.d.V. dovrà disciplinare il proprio funzionamento attraverso l'adozione di disposizioni che prevedano, tra l'altro: la programmazione delle attività e dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle

procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

4.2.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'O.D.V. – FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che possano essere rilevanti ai fini del Decreto.

Pertanto, tutti i Dipendenti, Collaboratori, ausiliari e i componenti degli organi sociali della Società segnalano direttamente all'O.d.V. l'eventuale conoscenza che essi abbiano della commissione, anche potenziale, di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché le violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

Le segnalazioni potranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica: odv@gointernet.it.

La Società e l'O.d.V. adottano misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la massima segretezza circa l'identità di chi trasmette segnalazioni all'O.d.V., fermo restando, in ogni caso, che il corretto adempimento dell'obbligo di informazione non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e che la Società assicura – nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, della tutela dei diritti della Società nonché delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede – la riservatezza dell'identità di coloro che effettuano una segnalazione, i quali sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione derivante dalla segnalazione stessa.

4.2.5 INFORMATIVA DELL'O.D.V. AGLI ORGANI SOCIETARI

L'O.d.V. riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito alla corretta attuazione del Modello e informa immediatamente il Consiglio stesso e il Collegio Sindacale del verificarsi di situazioni che, ad avviso dell'O.d.V., meritano di essere portate all'attenzione degli organi di amministrazione e di controllo (a titolo esemplificativo: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti).

Inoltre, sarà cura dell'O.d.V.: (i) comunicare, all'inizio di ciascun anno, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli; (ii) comunicare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività pianificate ed eventuali cambiamenti significativi apportati al piano di cui al precedente punto (i); (iii) predisporre con cadenza annuale una relazione informativa relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Gli incontri con gli organi societari cui partecipa l'O.d.V. sono documentati per iscritto e la relativa documentazione deve essere archiviata.

4.3 IL CODICE ETICO

Anche in considerazione del fatto che l'adozione di principi di comportamento può costituire uno strumento importante per prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, GO internet si è dotata di un

proprio Codice Etico che individua i valori e i principi di fondo ai quali deve essere ispirata l'attività svolta per conto della Società⁽⁴⁾.

Il Codice Etico predisposto e approvato dalla Società riveste una portata generale, prevedendo una serie di principi di deontologia aziendale che GO internet riconosce come propri e dei quali intende promuovere l'osservanza non solo da parte di tutti i Dipendenti, ma – più in generale – anche da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto della Società.

4.4 IL SISTEMA SANZIONATORIO

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Allo scopo di assicurare l'efficace attuazione del Modello e, quindi, lo svolgimento dell'attività sociale nel rispetto della legge e dei principi di correttezza, trasparenza e lealtà, la Società ha predisposto uno specifico sistema sanzionatorio, introducendo specifiche previsioni per i casi in cui vengano accertate violazioni dei principi e delle regole del Modello, ivi compresi il Codice Etico ed i protocolli sopra richiamati, poste in essere dagli amministratori, dai componenti degli organi di vigilanza e di controllo, dai Dipendenti, nonché – laddove ritenuto dall'Organismo di Vigilanza – dai Collaboratori esterni e dai terzi che intrattengono rapporti con la Società.

L'adozione di provvedimenti sanzionatori in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dall'eventuale svolgimento e dall'esito dell'eventuale procedimento penale instaurato dall'Autorità giudiziaria, poiché il Modello detta regole vincolanti per i Destinatari indipendentemente dal fatto che le condotte che configurano una violazione del Modello stesso possano integrare anche un illecito penalmente rilevante.

Nel caso in cui l'O.d.V. ritenga che vi possa essere stata una violazione del Modello lo stesso O.d.V. provvede a effettuare la segnalazione al Consiglio di Amministrazione, anche attraverso l'Amministrazione Delegata, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni al Modello e l'applicazione di sanzioni restano validi i poteri già conferiti dalla legge ovvero, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* aziendale e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali dovranno, in ogni caso, informare l'O.d.V. degli accertamenti svolti e dei provvedimenti adottati.

Benché ciascuna violazione possa caratterizzarsi per aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto comunque opportuno individuare – tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 133 del codice penale – taluni parametri che possono oggettivamente orientare l'applicazione della sanzione in caso di violazione del Modello. Nella valutazione della sanzione da applicare dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- esistenza e rilevanza – eventualmente anche all'esterno – delle conseguenze negative derivanti alla Società dalla violazione del Modello;

⁽⁴⁾ Si veda sub "**Allegato 3**" (il Codice Etico) al presente Modello.

- intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione (es. essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;
- pluralità delle violazioni e recidiva;
- tipologia di rapporto instaurato con il soggetto che pone in essere la violazione (rapporto di collaborazione, rapporto organico, lavoro subordinato, lavoro subordinato dirigenziale);
- mansioni del lavoratore o posizione funzionale nell'azienda di colui che viola il Modello;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

4.4.1 LAVORATORI SUBORDINATI

Il Modello, ivi compreso, in primo luogo, il Codice Etico, costituisce espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro ai propri Dipendenti e, conseguentemente, il mancato rispetto degli stessi ad opera di Dipendenti costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e, in quanto tale, può comportare le conseguenze previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

Il sistema sanzionatorio è adottato dalla Società nel pieno rispetto dei limiti previsti dall'art. 2106 del codice civile e dei codici disciplinari previsti dai CCNL applicabili ai rapporti di lavoro, nonché, ove previsto, dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e da eventuali norme speciali applicabili.

Ne consegue che le infrazioni al Modello imputabili ai Dipendenti possono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità ed eventuale reiterazione, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- (i) *rimprovero verbale*: incorre nell'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali non ricomprese nelle "aree sensibili", di cui al paragrafo 4.1 che precede e alla Parte Speciale del presente Modello, commetta colposamente un'infrazione di lieve entità, che non assuma rilevanza esterna all'azienda e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato;
- (ii) *rimprovero per iscritto*: si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto (i) che precede ovvero si adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- (iii) *multa*: incorre nell'irrogazione della sanzione della multa, d'importo non superiore a 4 ore della normale retribuzione, il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle "aree sensibili" di cui al paragrafo 4.1 che precede, commetta colposamente un'infrazione di lieve entità, che non assuma rilevanza esterna alla Società e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato.

In particolare, incorre nella sanzione della multa colui che:

- esegua con negligenza o violi colposamente le norme comportamentali fissate dal Codice Etico in relazione ad attività che rientrano nelle “aree sensibili” così come definite nel Modello;
 - reiteri per più di due volte un’infrazione già sanzionata con il richiamo verbale o con l’ammonizione scritta;
- (iv) *sospensione dal servizio e dalla retribuzione*: incorre nell’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni, il dipendente che:
- nell’esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle “aree sensibili” di cui al paragrafo 4.1 che precede e alla Parte Speciale del presente Modello, commetta colposamente un’infrazione al Modello che assuma rilevanza anche esterna alla Società e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato;
 - nell’esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle “aree sensibili” di cui al paragrafo 4.1 che precede, commetta dolosamente un’infrazione al Modello che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato;
 - reiteri colposamente, per più di due volte, un’infrazione al Modello già sanzionata con la multa.
- (v) *licenziamento con preavviso*: si applica in caso di adozione, nell’espletamento delle attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto;
- (vi) *licenziamento senza preavviso*: incorre nell’irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa senza preavviso, il dipendente che:
- adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, commettendo uno dei reati presupposto;
 - adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati presupposto;
 - adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, anche in via cautelare.

4.4.2 DIRIGENTI

I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l’obbligo sia di rispettare che di far rispettare ai propri Collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del Modello adottato dalla Società, il potere disciplinare nei confronti del dirigente verrà esercitato nel rispetto della procedura *ex art 7* dello Statuto dei lavoratori, ove applicabile.

Per quanto concerne le misure sanzionatorie, si procederà all'applicazione delle medesime sanzioni previste dalla vigente normativa.

4.4.3 SOGGETTI ESTERNI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ

L'inosservanza da parte di *Partners Commerciali*, consulenti, Collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti negoziali con la Società delle clausole contrattuali volte ad evitare condotte o comportamenti che possano determinare l'applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti e potrà determinare – se previsto da tali clausole in conformità con la normativa applicabile – anche la risoluzione del rapporto stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società o che la Società sia chiamata a risarcire, e fermo restando l'esercizio da parte della Società di tutte le ulteriori prerogative di legge.

4.4.4 ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte da parte di uno dei membri dell'O.d.V. che configurano violazione delle prescrizioni del Modello, l'O.d.V. provvederà a informare, mediante relazione scritta, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Nel caso in cui le suddette condotte siano state poste in essere da tutti i componenti dell'O.d.V. la relazione scritta verrà presentata direttamente da un componente del Consiglio di Amministrazione appositamente incaricato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare la condotta in violazione del Modello di un componente dell'O.d.V., dovrà tenere conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità in cui la condotta stessa è stata posta in essere e potrà adottare, nei confronti di colui che ha violato le previsioni del Modello, ove ne sussistano i presupposti di legge, il provvedimento della rimozione dalla carica, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni che l'infrazione potrebbe generare alla Società, e fermo l'esercizio di ogni altra prerogativa di legge.

4.4.5 AMMINISTRATORI

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno degli Amministratori, l'O.d.V. provvederà a informare per iscritto il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare la condotta in violazione del Modello di un suo componente, dovrà tenere conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità della condotta stessa e potrà adottare gli opportuni provvedimenti, anche convocando, se del caso, l'Assemblea per sottoporre ai soci la decisione di revocare dalla carica l'amministratore e di deliberare l'azione di responsabilità nei suoi confronti, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni che l'infrazione potrebbe generare alla Società, nonché l'esercizio di ogni altra prerogativa riconosciuta dalla legge.

4.4.6 SINDACI

Nell'ipotesi in cui fossero segnalate violazioni delle prescrizioni del Modello da parte di uno dei componenti del Collegio Sindacale, l'O.d.V. provvederà a informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità della violazione, può convocare l'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari, compresa, sussistendone i presupposti, la deliberazione di revoca del sindaco.

4.5 APPROVAZIONE, MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL MODELLO

Il Modello costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto, atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità.

Anche l'aggiornamento del Modello sarà effettuato a cura del Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta dell'O.d.V. La valutazione in ordine all'opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, che dovrà essere in ogni caso preventivamente sottoposta all'O.d.V., si renderà in particolare necessaria al ricorrere, a titolo esemplificativo, delle seguenti condizioni:

- (i) modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- (ii) modifiche normative (es. ampliamento dell'elenco dei reati presupposto);
- (iii) riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di controlli effettuati sull'efficacia e/o sul rispetto dello stesso all'interno della Società;
- (iv) emersione di nuove aree sensibili o variazione di quelle precedentemente individuate.

Una volta approvate, le modifiche apportate al Modello e le istruzioni per la loro immediata applicazione devono essere comunicate all'O.d.V.

CAPITOLO 5

LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO

5.1 DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società, al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, assicura la corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel Modello.

In particolare, la Società provvede a comunicare, anche attraverso iniziative di formazione, i contenuti e i principi del Modello ai propri Dipendenti, nonché – laddove ritenuto opportuno – ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per conto della Società in forza di rapporti contrattuali svolgendo un'attività a fronte della quale la Società medesima potrebbe incorrere nella contestazione di un reato previsto dal Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

L'Amministratore Delegato promuove, coordinandosi con le altre funzioni aziendali interessate e con l'O.d.V., le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive. L'attività di comunicazione e formazione deve essere svolta sotto la supervisione dell'O.d.V., al quale è assegnato il compito di verificare che le funzioni aziendali pongano in essere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

In particolare:

- (i) il Modello, in accordo con la procedura interna “Diffusione Modello 231”, è pubblicato sul sito *internet* della Società, circostanza che è stata comunicata ai Dipendenti. Al riguardo, tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione, nonché la conoscenza dei contenuti del Modello stesso;
- (ii) ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società sarà, inoltre, resa disponibile copia cartacea o elettronica della versione integrale del Modello ed è fatta loro sottoscrivere una dichiarazione di osservanza del Modello stesso. Analogamente, ai nuovi dirigenti e ai nuovi componenti degli organi sociali viene consegnata copia cartacea o in formato elettronico della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita ed è fatta loro sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del Modello e di impegno a osservare il Modello stesso.
- (iii) i contratti con Fornitori, Collaboratori, *Partners* Commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, sono stati o saranno integrati in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Decreto e al Modello, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte; a tal fine, per consentire la piena conoscenza del Modello a tutti i soggetti, anche non Dipendenti, chiamati al rispetto dello stesso, sarà consegnata copia del Modello o di un suo estratto. Di tale consegna dovrà essere data prova mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione;

- (iv) le procedure sono rese note a tutti gli interessati;
- (v) idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

5.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ciascun Destinatario delle disposizioni del Modello è tenuto a:

- (i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- (ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- (iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando all'O.d.V. eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- (iv) partecipare ai corsi di formazione, indirizzati alla propria funzione.

L'attività di comunicazione e formazione – finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto – deve essere diversificata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che essi sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La Società organizza periodicamente incontri mirati alla diffusione della conoscenza del Modello. Il Modello è illustrato a tutto il personale nel corso di incontri differenziati e mirati in base all'esposizione al rischio dei Destinatari.

Nel corso di tali incontri vengono comunque trattati i seguenti temi:

- introduzione alla normativa e alle modalità di attuazione della stessa nell'ambito della Società. In particolare, tutto il personale è reso edotto delle possibili conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di reati presupposto da parte di soggetti che per essa agiscano, delle caratteristiche essenziali di tali reati e della funzione che il Modello svolge in questo contesto;
- illustrazione delle singole componenti del Modello e delle specifiche finalità preventive cui esso assolve.

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti è obbligatoria e, a conclusione dell'evento formativo, ai partecipanti sarà richiesto di compilare un questionario, attestando così l'avvenuta frequentazione del corso e comprensione dei suoi contenuti.

La compilazione e l'invio del questionario, nei modi che verranno indicati, varranno quale dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello.

Per quanto concerne i neoassunti si provvede alla consegna di un pacchetto "*Compliance e Comportamento*", contenente il presente Modello, e ad effettuare un seminario specifico.

La Società potrà valutare l'opportunità, eventualmente su indicazione dell'O.d.V. in tal senso, di predisporre un questionario di *self-assessment* da trasmettere in formato elettronico a coloro che sono tenuti all'osservanza del Modello, in modo tale da valutare

periodicamente il livello di conoscenza e l'applicazione dei principi etici contenuti nel Modello e, in particolare, nel Codice Etico.

PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è composta da separate Sezioni che, a seconda delle singole categorie di reato rilevanti per la Società, identificano le aree di attività a rischio, i principi di comportamento e gli elementi di controllo applicati in relazione a ogni processo sensibile con riferimento alle disposizioni delle procedure funzionali alla riduzione del rischio di commissione di reato di volta in volta affrontati.

In particolare, le sezioni sono le seguenti:

Sezione “A”	I reati contro la Pubblica Amministrazione
Sezione “B”	I reati societari
Sezione “C”	I reati finanziari o abusi di mercato
Sezione “D”	I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
Sezione “E”	I reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio
Sezione “F”	I reati informatici
Sezione “G”	I reati ambientali
Sezione “H”	I delitti verso l’industria e il commercio
Sezione “I”	I delitti contro la personalità individuale
Sezione “L”	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
Sezione “M”	I reati di criminalità organizzata
Sezione “N”	I reati transnazionali

SEZIONE “A”

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001)

Nella presente Sezione “A” sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati di cui al D. lgs. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione (come di seguito definita).

Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; Banca d’Italia; Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob); Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
- istituzioni ed organismi pubblici comunitari e/o di Stati esteri;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni (INAIL); l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); l’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO);
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Per “**Pubblica Amministrazione**”, pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una “**funzione pubblica**”, un “**pubblico servizio**” o un “**servizio di pubblica necessità**”.

Per “**funzione pubblica**” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (*Stato, Regioni, ecc.*), amministrative (*membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.*) e giudiziarie (*Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.*).

Per “**pubblico servizio**” si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività

volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (*es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc. ecc.*).

Per “**servizio di pubblica necessità**” si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (*avvocato e procuratore, notaio, medico, farmacista, ecc. ecc.*), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (*rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc. ecc.*).

Per completezza riportiamo integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le definizioni di “pubblico ufficiale”, di “incaricato di pubblico servizio” e di “persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

Art. 357 c.p. - Nozione di pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 c.p. – Nozione di persona esercente un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato, senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

1.A. Potenziali aree di rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- a) rapporti con la Pubblica Amministrazione, le istituzioni e gli organismi pubblici comunitari e/o di Stati esteri;

- b) rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- c) gestione di erogazioni pubbliche e delle risorse finanziarie;
- d) gestione degli acquisti e delle sponsorizzazioni;
- e) partecipazione a trattative e a gare di pubblico appalto e di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per la trasmissione di tecnologia in banda larga indette da organismi pubblici nazionali e/o comunitari e/o stranieri o a similari procedure svolte in un contesto competitivo a carattere internazionale; partecipazione a procedure per l'ottenimento di finanziamenti pubblici da parte di organismi pubblici nazionali e/o comunitari e/o di Stati esteri;
- f) operazioni relative ai finanziamenti agevolati;
- g) operazioni che comportano rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- h) operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate alla Pubblica Amministrazione;
- i) assunzione di personale, qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto in tempi recenti, rapporti diretti o indiretti con lo Stato o le Pubbliche Amministrazioni o con organismi pubblici o organizzazioni dell'Unione europea e/o di Stati esteri, oppure si tratti di operazioni che oggettivamente, per la loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con gli enti o le organizzazioni ora indicate o riguardino l'accesso all'impiego dei c.d. ammortizzatori sociali e ai contributi all'occupazione;
- j) operazioni, effettuate direttamente o in nome o per conto della Società, di spedizione, transito, consegna, ritiro e sdoganamento di merci e prodotti, qualora esse coinvolgano amministrazioni o enti pubblici o la Società esercenti un pubblico servizio, anche di Stati esteri;
- k) operazioni di controllo, effettuate dalla Pubblica Amministrazione e richieste da norme legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di immigrazione o di espatrio da parte di persone provenienti da altri Paesi non facenti parti della Unione europea;
- l) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali, nonché dei diritti di passaggio e dei diritti d'uso necessari per mantenere operativa la rete infrastrutturale della Società;
- m) gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche/ ispezioni (connesse alla richiesta ed ottenimento di autorizzazioni edilizie, alla gestione degli adempimenti relativi alla produzione di rifiuti o alla produzione di inquinamento acustico ed alla sicurezza e igiene sul lavoro e nei cantieri, all'acquisizione e gestione di contributi e finanziamenti alla ricerca, alla gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, alla gestione dei trattamenti previdenziali del personale, alla richiesta ed ottenimento di licenze per esercizio attività);
- n) gestione degli incarichi di consulenze esterne;
- o) utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di immagine e pubblicità.

2.A. Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D. lgs. 231/2001).

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al paragrafo 3.2. dello stesso, devono attenersi alle seguenti regole di condotta:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi in modo lecito e regolare;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree/funzioni sui Collaboratori che effettuano attività nei confronti della Pubblica Amministrazione, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare.

È inoltre vietato:

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Unione europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale ovvero di Stati esteri, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un pubblico funzionario, alla Pubblica Amministrazione, ad altri pubblici funzionari dell'Unione europea o ad altri organismi pubblici di diritto internazionale ovvero di Stati esteri;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire connessi al rapporto di affari con la Società o altre società del gruppo o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società o il gruppo. Anche in

quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono essere offerti come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione alla società di appartenenza la quale, ove ritenuto opportuno informa tempestivamente l'O.d.V.; in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo designate;

- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di agenti, *Partners Commerciali*, Collaboratori e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un pubblico funzionario nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
- porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente della Pubblica Amministrazione o all'Unione europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale ovvero di Stati esteri) per realizzare un ingiusto profitto;
- promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- prendere in esame eventuali segnalazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione per permettere l'assunzione di personale presso la Società o per favorire il ricorso a Fornitori o *Partners Commerciali* nello svolgimento dell'attività della Società;
- accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere o modificare dati o informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società.

SEZIONE "B"

I REATI SOCIETARI

(ART. 25-TER DEL D. LGS. 231/2001)

1.B. Potenziali aree di rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- a) documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;

- b) redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;
- c) gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale, altre operazioni straordinarie come fusioni o scissioni;
- d) predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e altri oneri informativi previsti dalla legge, diretti ai soci o al pubblico, ivi compresi prospetti, documenti informativi e allegati;
- e) gestione dei rapporti con i soci;
- f) gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;
- g) gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso Autorità di Vigilanza.

2.B. Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate all'art. 25-ter del Decreto.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al paragrafo 3.2. dello stesso, devono attenersi alle seguenti regole di condotta:

- agire, ciascuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo le procedure statutariamente previste;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire agli azionisti ed agli investitori di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale;
- rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;

- rispettare le norme di legge e regolamentari in materia di informativa societaria;
- collaborare per il conseguimento dell'oggetto sociale.

È inoltre vietato:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo nel suo insieme, nonché sull'evoluzione delle relative attività, sugli strumenti finanziari della Società e sui relativi diritti;
- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo nel suo insieme;
- violare i principi e le prescrizioni contenute nelle procedure e trattamenti contabili delle società appartenenti al gruppo;
- restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e del gruppo nel suo insieme.

SEZIONE “C”

I REATI FINANZIARI O ABUSI DI MERCATO

(ART. 25-SEXIES DEL D. LGS. 231/2001 E ART. 187-QUINQUIES T.U.F.)

1.C. Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-*sexies* del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- a) predisposizione e gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno. In particolare, redazione, trasmissione e pubblicazione di documenti informativi, prospetti, relazioni, comunicati e in generale di materiale informativo in qualunque forma predisposto, concernenti la Società e le eventuali sue controllate, destinati alle Autorità di Vigilanza oppure ai soci, agli investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o al pubblico in generale, per disposizioni di legge o regolamentari o per decisione della Società, nonché formazione e gestione delle informazioni privilegiate;
- b) gestione delle operazioni straordinarie e di quelle di vendita/acquisto di strumenti finanziari;
- c) adempimenti obbligatori verso l'Autorità di Vigilanza e rapporti con la stessa anche in occasione di accertamenti e ispezioni.

2.C. Principi di comportamento

Coerentemente con quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico, è fatto divieto ai Dipendenti di porre in essere comportamenti che possano integrare gli qui illeciti richiamati ovvero collaborare alla loro realizzazione. In particolare, è fatto divieto di utilizzare le informazioni privilegiate acquisite in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Tutti i Destinatari sono pertanto tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- l'adozione da parte del *management* e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di *market abuse* e conseguente obbligo dell'O.d.V. di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo quelle situazioni che in concreto possano integrare un illecito manipolativo, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza;
- la Società assicura l'adozione di misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata, all'interno o all'esterno di GO internet, delle informazioni privilegiate o destinate a diventare tali. In particolare, la Società assicura l'adozione di una procedura per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate;
- deve essere assicurata la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate ai giornalisti e agli altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o al pubblico in generale;
- i rapporti con i rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale sono tenuti esclusivamente da soggetti appartenenti alle funzioni competenti, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge e dalle procedure aziendali contemplate.

SEZIONE “D”

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

(ART. 25-*SEPTIES* DEL D. LGS. 231/2001)

1.D. Potenziali aree di rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell’art. 6 del D. lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall’art. 25-*septies* del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- a) valutazione degli aspetti ambientali e dei rischi sul lavoro e conseguente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- b) conoscenza, diffusione ed implementazione degli aggiornamenti legislativi e normativi;
- c) definizione di obiettivi e programmi aziendali;
- d) struttura organizzativa e responsabilità;
- e) comunicazioni e formazione; formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- f) gestione e controllo della documentazione e delle registrazioni;
- g) rapporti con fornitori e appaltatori;
- h) gestione operativa;
- i) gestione delle emergenze;
- j) sistema di monitoraggio;
- k) valutazione dell’efficacia delle attività implementate;
- l) attività di installazione e manutenzione;
- m) accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Società, nello svolgimento delle sue attività da parte di Dipendenti e soggetti esterni.

2.D. Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall’art. 25-*septies* del D. lgs. 231/2001.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al paragrafo 3.2. dello stesso, devono attenersi alle specifiche regole e/o procedure che sono predisposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società, previsto

ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Fermo restando quanto sopra, i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente leggi, regolamenti e le procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, sull'ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni;
- fornire adeguati dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da essi svolte;
- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono o saranno diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società;
- i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

È inoltre vietato:

- utilizzare nello svolgimento delle attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- per i Fornitori utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà della Società.

SEZIONE “E”

**I REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO**

(ART. 25-OCTIES DEL D. LGS. 231/2001)

1.E. Potenziali aree di rischio

In considerazione delle attività svolte dalla società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-*octies* del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- a) rapporti con soggetti terzi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rapporti con terzi Fornitori; contratti di acquisto e/o di vendita con controparti; transazioni finanziarie con controparti, investimenti con controparti, sponsorizzazioni);
- b) rapporti infragruppo (ad es. contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita; gestione dei flussi finanziari; investimenti infragruppo);
- c) gestione degli incassi e dei pagamenti;
- d) attività di vendita;
- e) transazioni finanziarie.

2.E. Principi di comportamento e controllo

Ai fini della prevenzione dei reati in esame, è fatto obbligo ai Destinatari, come individuati al paragrafo 3.2. del Modello, di attenersi alle seguenti condotte:

- osservare la procedura di controllo dei flussi finanziari, gestione della cassa e dei sistemi di pagamento e di cambio adottata dalla Società;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori e *Partners* Commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2, del D.lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (quali ad esempio la sede del soggetto controparte, le modalità e i prezzi dell'offerta o del bene ed altri indici specifici individuati dalla normativa);
- non intrattenere rapporti commerciali e/o di collaborazione con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/clienti/*Partners* Commerciali;

- segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni operazione che presenti indici di anomalia/criticità in relazione al rischio controparte, cioè il rischio legato al presumibile coinvolgimento della controparte in attività illecite;
- accettare cambi merce o pagamenti in contanti nei casi previsti dalle regole interne e nel rispetto delle procedure di controllo adottate dalla Società.

SEZIONE "F"

I REATI INFORMATICI

(ART. 24-BIS DEL D. LGS. 231/2001)

1.F. Potenziali aree di rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 24-bis del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- a) attività connesse alla progettazione, all'utilizzo e alla gestione del sistema informatico aziendale;
- b) gestione e protezione delle reti;
- c) accesso alla rete *internet*;
- d) gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- e) gestione degli *output* di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, *cd-rom*);
- f) gestione e manutenzione *hardware* e *software*;
- g) attività di manutenzione dei sistemi informativi/informatici e di accesso alle applicazioni;
- h) attività di creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici.

2.F. Principi di comportamento e controllo

Ai fini della prevenzione dei reati in esame, è fatto obbligo ai Destinatari, come individuati al paragrafo 3.2. del Modello, di uniformare la propria condotta alle seguenti disposizioni:

- divieto di accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione e/o di terzi per ottenere o modificare dati e/o informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società;
- divieto di eseguire di propria iniziativa modifiche o aggiornamenti di sistemi operativi o di programmi applicativi salvo quelli permessi dalla *policy* informatica della Società;

- divieto di introdurre nella rete o sui *server* programmi ad intento doloso;
- divieto di utilizzare *software* e/o *hardware* atti ad intercettare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

SEZIONE “G”

I REATI AMBIENTALI

(ART. 25-UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001)

1.G. Potenziali aree di rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell’art. 6 del D. lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall’art. 25-*undecies* del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- a) smaltimento dei materiali;
- b) emissioni di onde ed interferenze dello spettro elettromagnetico superiori al valore limite di qualità dell’aria previsti dalla legge applicabile;
- c) trasporto e stoccaggio.

2.G. Principi di comportamento e controllo

Al fine di evitare il verificarsi dei reati ambientali, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al paragrafo 3.2. dello stesso, devono:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti posti a tutela dell’ambiente;
- impegnare adeguate risorse per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia di ambiente;
- prevenire ogni possibile forma di inquinamento e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori;
- ottimizzare il consumo di risorse ed energia, diminuire l’impiego di sostanze pericolose e contenere il rilascio diretto ed indiretto di gas “serra”;
- favorire, ove economicamente sostenibile, l’adozione di tecnologie e processi in grado di minimizzare i rischi per l’ambiente e per la collettività;
- sviluppare e attuare programmi di formazione e addestramento del proprio personale sulle tematiche ambientali;
- definire, verificare e riesaminare periodicamente i propri obiettivi e traguardi per l’ambiente e garantire adeguate risorse per l’attuazione dei programmi;
- diffondere ad ogni livello dell’organizzazione i principi della presente politica e sensibilizzare i propri Fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi;
- instaurare con la popolazione, le autorità, gli organi di controllo e tutte le parti interessate un dialogo costruttivo sulle tematiche ambientali;

- riesaminare periodicamente la propria politica per assicurarne la costante adeguatezza.

I Destinatari del presente Modello, come individuati al paragrafo 3.2. dello stesso, devono:

- partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di ambiente, ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni cui saranno avviati;
- i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla società, ove richiesto da norme, regolamenti o da procedure interne, in base alla natura del bene o servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative in materia di tutela dell'ambiente;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali situazioni di rischio ambientale;
- adottare tutte le misure idonee per rispettare i valori limite del campo elettromagnetico.

SEZIONE "H"

I DELITTI VERSO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(ART. 25-BIS.1 DEL D. LGS. 231/2001)

1.H. Potenziali aree di rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- a) negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti di vendita;
- b) gestione delle procedure di acquisto e di vendita;
- c) gestione dei contratti/convenzioni con clienti, Fornitori o prestatori di servizi e selezione e gestione dei rapporti con i singoli clienti, Fornitori o prestatori.

2.H. Principi di comportamento e controllo

Al fine di evitare il verificarsi dei delitti verso l'industria e il commercio, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al paragrafo 3.2. dello stesso, devono attenersi alle seguenti condotte:

- verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo (inclusi nomi a dominio), che gli stessi non siano già stati registrati, sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario;
- ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza;
- non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e per il quale non è stata concessa regolare licenza;

- non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende;
- non porre in essere campagne *marketing* (incluse le campagne *online*, la realizzazione di *brochures* o di opuscoli) che sfruttino nomi e/o marchi di terzi; informare le agenzie che si occupano delle campagne *marketing* per conto della Società del divieto di utilizzare in dette campagne nomi o marchi di terzi senza una regolare licenza o autorizzazione;
- non utilizzare informazioni e processi che siano oggetto di diritti di privativa di terzi, in particolare nell'ambito dello svolgimento dell'attività di consulenza.

Ai fini dell'attuazione delle regole sopra elencate, devono rispettarsi le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Sezione "I":

- verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno;
- coordinarsi con le funzioni preposte, anche di gruppo, prima di procedere a qualsivoglia registrazione di segni distintivi (inclusi i nomi a dominio);
- verifica della titolarità, anche tramite le funzioni a ciò preposte a livello di gruppo, di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di un contratto di licenza;
- nell'ambito dell'attività di consulenza non utilizzare e divulgare informazioni inerenti processi specifici di terzi, ovvero replicare o utilizzare processi, che siano oggetto di diritti di privativa di terzi;
- prima di porre in essere campagne *marketing*, assicurarsi che le funzioni preposte all'interno della Società, qualora la campagna sia sviluppata internamente dalla Società stessa, ovvero le agenzie che si occupano per conto di Go internet delle citate campagne, abbiano compiuto le necessarie verifiche che il materiale utilizzato per dette campagne non violi i diritti di proprietà industriale di terzi.

SEZIONE "I"

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(ART. 25-QUINQUIES DEL D. LGS. 231/2001)

1.I. Potenziali aree di rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-*quinquies* del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- a) attività connesse alla progettazione, all'utilizzo e alla gestione del sistema informatico aziendale;

- b) accesso alla (e utilizzo della) rete *internet*.

2.I. Principi di comportamento e controllo

Al fine di evitare il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale e, in particolare, la detenzione di materiale pornografico e pornografia virtuale, a tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al paragrafo 3.2. dello stesso, è fatto divieto di impiegare gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società per procurarsi, disporre, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico ovvero per distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale.

SEZIONE "L"

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(ART. 25-DECIES DEL D. LGS. 231/2001)

1.L. Potenziali aree di rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-*decies* del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- a) gestione di contenziosi e relativi procedimenti giudiziari;
- b) rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

2.L. Principi di comportamento e controllo

Al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza nei rapporti con l'autorità giudiziaria, con riferimento particolare al processo relativo alla gestione dei contenziosi, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al paragrafo 3.2. dello stesso, hanno l'obbligo di rispettare i seguenti principi ed obblighi:

- mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo qualora siano chiamati (rispettivamente nella veste di indagati/imputati, persone informate sui fatti/testimoni o teste assistiti/imputati in procedimenti connessi) a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione societaria;
- rigettare fermamente qualsiasi tentativo volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

A tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto, inoltre, di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima.

SEZIONE "M"

I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(ART. 24-TER DEL D. LGS. 231/2001)

1.M. Potenziali aree di rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 231/2001, si ritiene che tra i reati previsti dall'art. 24-ter del Decreto sia rilevante per la Società quello per associazione per delinquere (*ex art. 416 del codice penale*).

Attraverso lo strumento del reato associativo, inoltre, potrebbero essere commessi altri reati seppur non espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente. In prospettiva, la Società ritiene opportuno dare rilevanza ed autonoma dignità ad una tipologia di reato d'impresa non prevista direttamente dal Decreto ma che, in virtù delle condotte sanzionate, risulta, *prima facie*, a rischio in relazione alla propria operatività, ovvero quella dei **reati tributari**. In particolare, i reati tributari, previsti dal Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 174 recante la "*nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205*", sono:

(i) delitti in materia di dichiarazione:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;

(ii) delitti in materia di documenti e pagamento di imposte:

- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi il reato di associazione per delinquere e i reati tributari o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- a) tutte le attività che possano concretizzare una forma di promozione delle associazioni illecite di cui alla normativa in oggetto;

- b) attività di selezione del personale;
- c) rapporti con Fornitori e *Partner* Commerciali a livello nazionale e transnazionale;
- d) attività di investimento e accordi di *joint venture* o altre forme di *partnership* con controparti in Italia ed all'estero;
- e) compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
- f) predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali;
- g) gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali.

2.M. Principi di comportamento e controllo

Si rinvia a quanto previsto dalla Sezione "B" (*I reati societari*) e dalla Sezione "E" (*I reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*).

SEZIONE "N"

I REATI TRANSNAZIONALI

(ART. 10 L. 146/2006)

1.N. Potenziali aree di rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 10 della L. 146/2006 o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- a) gestione di contenziosi e relativi procedimenti giudiziari;
- b) rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

2.N. Principi di comportamento e controllo

Al fine di evitare, in particolare, il verificarsi del reato di favoreggiamento personale, a tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al paragrafo 3.2. dello stesso, è fatto divieto di:

- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Fornitori e *Partners* Commerciali, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale instaurato con gli stessi;
- promettere di fornire o fornire impropriamente beni, servizi o altre utilità;
- aiutare chiunque ad eludere le investigazioni delle competenti Autorità o sottrarsi alle ricerche condotte da parte di queste ultime;
- compiere atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato italiano o in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente

porre in essere, istigare, favorire o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle normativamente considerate.

ALLEGATO 1

I REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001

Inosservanza delle sanzioni interdittive

(art. 23 del Decreto)

Reati commessi contro la Pubblica Amministrazione

(artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-bis c.p. art. 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma – art. 321 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

Reati di criminalità organizzata

(Art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

(art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati contro l'industria ed il commercio

(Art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine (art. 4 L. 350/03).

Reati societari

(art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, 1° e 2° comma c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 1° e 2° comma c.c.).

Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(art. 25-quater del Decreto)

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 280-bis c.p. (Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 289-*bis* c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo);
- Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica);
- Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999

Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

(art. 25-quinquies e 25-quater.1 del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p., 1° e 2° comma);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Reati finanziari o abusi di mercato

(art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies T.U.F.)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 187-*ter* T.U.F.).

Reati transnazionali

(art. 10 L. 16.3.2006 n. 146)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 43/73);

- Associazione per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/90);
- Reati connessi al traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D. lgs. 286/98);
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: (a) sia commesso in più di uno Stato; (b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; (c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; (d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

(art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio

(art 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1, c.p.).

Reati informatici e trattamento illecito di dati

(art 24-bis del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Reati in violazione del diritto di autore

(art. 25-nonies del Decreto)

- Riproduzione abusiva di un'opera d'ingegno protetta (art. 171 L. 633/41);
- Duplicazione abusiva di programmi (art. 171-*bis* L. 633/41);
- Duplicazione abusiva di opere destinate al circuito televisivo (art. 171-*ter* L. 633/41);
- Responsabilità dei produttori e degli importatori (art. 171-*septies* L. 633/41);
- Produzione ed uso abusivo di apparati atti alla decodificazione (art. 171-*octies* L. 633/41).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(art. 25- decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali

(art. 25-undecies del Decreto)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Sanzioni penali (art. 137 D. lgs. 152/2006);

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. lgs. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257 D. lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. lgs. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. lgs. 152/2006);
- Sanzioni (art. 279 D. lgs. 152/2006);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, della L. n. 549 del 1993);
- Inquinamento doloso (art. 8 del D. lgs. 202 del 2007);
- Inquinamento colposo (art. 9 del D. lgs. 202 del 2007).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(art. 25-*duodecies* del Decreto)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

ALLEGATO 2**I REATI RILEVANTI PER GO INTERNET**

Nel presente documento vengono illustrate le fattispecie di reato la cui commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società può determinare, ai sensi del Decreto, la responsabilità amministrativa della Società medesima, tenuto conto dell'attività svolta da quest'ultima.

A. I REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'art. 24 del Decreto, rubricato "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*", nonché l'art. 25 del medesimo Decreto ("*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*"), richiamano alcuni articoli del codice penale relativi a fattispecie di reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui si evidenziano i seguenti:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**A. Fattispecie ed elemento oggettivo**

Il reato di malversazione a danno dello Stato punisce la condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti⁽⁵⁾ destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. L'ipotesi criminosa si caratterizza, quindi, per l'ottenimento in modo lecito di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

L'elemento oggettivo del reato in esame si compone di un presupposto e delle condotte:

- il presupposto consiste nell'aver l'agente estraneo alla pubblica amministrazione ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un finanziamento destinato ad una determinata finalità pubblica (a titolo esemplificativo, al fine di provvedere ad assunzioni agevolate di personale o ad attività di formazione del personale o di ausiliari);
- la condotta consiste invece nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta dalla predetta finalità (a titolo esemplificativo, per ristrutturazioni di immobili o per l'adeguamento della sicurezza).

La norma è diretta a tutelare l'interesse dello Stato e degli altri enti pubblici a far sì che gli interventi economici di sostegno ad opere o attività di pubblico interesse non siano vanificati o indeboliti dall'inerzia dei beneficiari.

B. Elemento soggettivo

⁽⁵⁾ Per finanziamenti pubblici si intendono: (i) contributi, ossia concorsi in spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e produttivi; (ii) sovvenzioni, ossia attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (i.e. senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico oppure *una tantum*; (iii) finanziamenti in senso stretto, ossia atti negoziali, operazioni di credito con cui lo Stato finanzia un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogatagli a medio o a lungo termine con pagamento in parte, o integralmente, degli interessi da parte dello Stato o di altro ente pubblico. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i crediti agevolati, restando invece esclusi i finanziamenti aventi rilievo squisitamente privatistico.

L'elemento soggettivo del reato in esame è costituito dal dolo generico, ossia, dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinate a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato punisce la condotta di chi, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Nell'ipotesi in cui le erogazioni pubbliche siano ottenute con artifici o raggiri si realizza il reato di truffa aggravata di cui all'art. 640-*bis* c.p. (v. oltre).

La norma è diretta ad evitare frodi che, sebbene non presentino gli elementi propri del reato di truffa, determinano, in ogni caso, un danno allo Stato attraverso l'indebita percezione di prestazioni pubbliche.

B. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ottenere somme destinate a soddisfare un pubblico interesse pur non avendo titolo a richiederle e ad ottenerle.

C. Considerazioni applicative

Il reato ha un ambito di applicazione più esteso rispetto a quello di cui all'art. 316-*bis* c.p. e può coinvolgere un numero maggiore di strutture e funzioni (quali a titolo esemplificativo la funzione contabilità, risorse umane) che, mediante presentazione di documenti o dichiarazioni falsi o attestanti informazioni non rispondenti al vero od omissive si attivino al fine di ottenere erogazioni pubbliche non dovute.

Truffa a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Tale reato punisce la condotta di chi, attraverso artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Il delitto di truffa consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente e consistente in artifici o raggiri⁽⁶⁾;

⁽⁶⁾ Gli artifici sono riconducibili all'idea di della "messa in scena", dell'"alterazione della realtà", ovvero sia di una situazione apparente che non trova riscontro nei fatti; i raggiri possono configurarsi come un "discorso o ragionamento" destinato a creare un falso convincimento, ossia un "avvolgimento ingegnoso di parole" che, al contrario dell'artificio, non lascia segno di caratterizzazione oggettiva, operando soltanto sulla psiche del soggetto ingannato. Gli artifici ed i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere.

- l'induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifici o raggiri, occorrendo un effettivo inganno di questa come conseguenza dell'azione criminosa svolta;
- il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale a seguito della induzione in errore;
- un danno patrimoniale subito dalla vittima con conseguente ingiusto profitto per l'agente.

B. Elemento soggettivo

L'elemento psicologico nel delitto di truffa è costituito dal dolo generico – diretto o indiretto – avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato e consistente nella coscienza e volontà di falsare il processo volitivo del soggetto passivo e di determinarlo alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri.

C. Considerazioni applicative

Tale reato è configurabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle ipotesi in cui la Società utilizzi artifici o raggiri nella contrattazione con la Pubblica Amministrazione e/o nell'ambito della partecipazione a gare d'appalto per l'aggiudicazione di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione (ad esempio, alterando la documentazione da presentare ai fini della conclusione di contratti con gli enti pubblici o ai fini della partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, ovvero omettendo di presentare parte della documentazione necessaria).

Nell'ipotesi di truffa contrattuale, il reato è configurabile non solo nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella dell'esecuzione, allorché la Società, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore la Pubblica Amministrazione con artifici e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno (ad esempio, nella fase di rendicontazione delle attività).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche punisce la condotta fraudolenta consistente nella formazione e utilizzazione di falsi documenti per captare, a favore della Società o della clientela, finanziamenti pubblici.

I requisiti della condotta sono i medesimi richiesti per l'integrazione del reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. (v. sopra). Tuttavia, occorre evidenziare il seguente elemento specializzante della fattispecie in esame: l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 640-bis c.p. è applicabile solo quando la fraudolenta captazione di una pubblica sovvenzione sia riferibile ad un'opera o ad un'attività di interesse pubblico, mentre in tutte le restanti ipotesi di illecito conseguimento di pubblico denaro dovrà applicarsi l'ipotesi aggravata prevista dall'art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.) (v. sopra), che mira a reprimere la "distrazione" dei contributi pubblici dalle finalità per le quali erano stati erogati e si riferisce necessariamente ai contributi connotati da tale vincolo di destinazione, il reato in questione è rivolto a sanzionare la "percezione" di per sé indebita dei contributi pubblici, indipendentemente dalla loro successiva destinazione.

B. Elemento soggettivo

Il soggetto attivo deve avere coscienza della particolare natura delle erogazioni e della loro provenienza dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

C. Considerazioni applicative

Con riferimento alle considerazioni applicative relative al reato in esame si rinvia a quanto evidenziato in merito al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. (v. sopra).

Frode Informatica ai danni dello Stato (art. 640-ter c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

L'art. 640-ter c.p. punisce la condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico⁽⁷⁾ o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

La dottrina dominante ha elaborato tre tipi di condotta quanto al reato di frode informatica: (i) alterazione o immissione di dati; (ii) alterazione del *software* finalizzata alla frode; (iii) alterazione delle informazioni. Conseguentemente, integra il reato in esame:

- qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico procurando in tal modo alla Società un ingiusto profitto con danno verso la Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi intervento (in qualsiasi modo), senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti procurando in tal modo alla Società un ingiusto profitto con danno verso la Pubblica Amministrazione.

B. Elemento soggettivo

Il dolo, secondo parte della giurisprudenza, è generico e consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

C. Considerazioni applicative

La frode informatica non è configurabile qualora, attraverso l'utilizzo di collegamenti telematici o supporti informatici, vengano trasmessi a Pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o informazioni non veritiere (a titolo esemplificativo, nel caso di

⁽⁷⁾ Per sistema informatico deve intendersi l'*hardware* (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) e il *software* (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, *scanner*, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (a titolo esemplificativo, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite *modem*).

trasmissione via *mail* o tramite *floppy disk* di *file* contenenti dati falsi). Possono, invece, sussistere gli estremi del reato in esame nelle ipotesi in cui i supporti informatici vengano in qualunque modo manipolati, ovverosia, a titolo esemplificativo, nel caso in cui, essendo ormai scaduto il termine per l'invio di determinati dati alle autorità pubbliche, il sistema venga alterato in modo tale da far emergere che la trasmissione dei dati sia, invece, avvenuta nel termine prescritto.

Concussione (art. 317 c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 (“*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”) ha ridefinito l’ambito di applicazione del reato di “*Concussione*” di cui all’art. 317 c.p.

La fattispecie di reato in esame attualmente in vigore punisce la condotta del solo pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Gli elementi essenziali costitutivi di questo reato sono:

- l’abuso di qualità o di potere da parte del pubblico ufficiale per il conseguimento di uno scopo illecito (*i.e.*, tutte le volte che i poteri sono esercitati fuori dei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle istruzioni di servizio o senza le forme prescritte);
- la costrizione, intesa come quel comportamento del pubblico ufficiale che agisca con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine di libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa⁽⁸⁾. Essa si distingue dall’induzione, che integra, invece, il reato di cui al novellato art. 319-*quater* c.p. (v. oltre);
- la promessa o dazione al soggetto attivo o ad un terzo di denaro o altra utilità, ricomprendendovi in tale ultimo concetto qualsiasi cosa che rappresenti un vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale oggettivamente apprezzabile per la persona (pertanto anche i “favori sessuali”).

B. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, costringendo o inducendo altri all’indebito.

C. Considerazioni applicative

Occorre considerare la difficoltà di distinzione e la possibile interconnessione/ambivalenza tra il reato di concussione e i reati di corruzione (v. oltre); da ciò consegue la necessità di particolare attenzione da parte della Società.

Poiché il reato in esame si caratterizza come “proprio”, nel senso che il soggetto attivo deve necessariamente rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, la fattispecie in esame appare allo stato difficilmente configurabile in relazione alla Società.

⁽⁸⁾ Secondo la giurisprudenza, il termine “costringe” significa qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri, che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di corruzione di cui all'art. 318 c.p. – come modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 – punisce la condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La dottrina e la giurisprudenza individuano l'essenza della corruzione nel libero accordo tra il pubblico funzionario ed il privato, i quali si pongono in un rapporto di parità (diversamente dal reato di concussione che è contraddistinto, invece, dalla superiorità del funzionario, il quale strumentalizza la propria autorità per coartare la volontà del privato).

Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente che vi sia stata ricezione dell'indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, mentre è irrilevante l'effettivo compimento dell'atto.

Le responsabilità del corrotto e del corruttore sono indipendenti: la sussistenza di circostanze soggettive che escludono la responsabilità di uno dei due soggetti, non implica il venir meno della responsabilità dell'altro soggetto.

B. Elemento soggettivo

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale di ricevere, per sé o per un terzo, una retribuzione non dovuta per il compimento dell'atto di ufficio o la mera promessa di tale retribuzione comprendendone la finalità e la valenza retributiva.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

La norma – come modificata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 – punisce la condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. Il reato in esame deve quindi ritenersi sussistente ogni qual volta la dazione in favore del pubblico ufficiale costituisca il compenso del favore ottenuto.

La configurazione del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio postula non soltanto (i) la ricezione di denaro o di altra utilità o l'accettazione della promessa di essa da parte del pubblico ufficiale, ma anche (ii) la subordinazione e la preordinazione di tale dazione o di tale promessa al suo impegno di effettuare a favore del donante o del promettente una controprestazione illecita e contraria ai suoi doveri d'ufficio.

B. Elemento soggettivo

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di ricevere, per sé o per un terzo, una dazione o promessa di denaro o altra utilità al fine di omettere o ritardare un atto dovuto o compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

C. Considerazioni applicative

Il reato in esame presenta una vasta applicabilità. Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'ipotesi di ispezioni da parte di soggetti ed autorità pubbliche. Esponenti aziendali della Società potrebbero, infatti, (anche tramite consulenti/legali/Fornitori esterni) dare o promettere denaro o altra utilità ai funzionari pubblici, al fine di indurre gli stessi al buon esito degli adempimenti, verifiche e controlli, ove ne manchino i presupposti (corruzione propria *ex art. 318 c.p.*) o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio (corruzione impropria *ex art. 319 c.p.*).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Anche tale articolo è stato novellato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, nel senso di aumentare la pena nel caso di corruzione commessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'occasione di reato potrebbe concretizzarsi in ogni ipotesi di contenzioso giudiziario riguardante o connesso con l'attività aziendale nel quale si inseriscano fattispecie di corruzione per atto d'ufficio o di corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio. Costituisce, inoltre, reato di corruzione in atti giudiziari l'erogazione di corrispettivi, in tutto o in parte fittizi, a legali in contatto con organi giudiziari.

B. Elemento soggettivo

La norma in esame introduce un autonomo reato di corruzione, che si caratterizza rispetto a quelli precedentemente esaminati sotto il profilo del dolo specifico.

C. Considerazioni applicative

Le possibili aree/funzioni aziendali interessate sono quelle che possano decidere il ricorso alle vie giudiziarie e/o sostenere la gestione del contenzioso, con particolare riguardo a quelle aree/funzioni o a quei soggetti che possano avere rapporti, diretti o indiretti, con gli organi giudiziari.

La Società risponde del reato in esame, congiuntamente alla persona fisica autrice materiale del fatto, qualora decida di corrompere il giudice incaricato del processo, al fine di conseguire un risultato favorevole o ridurre il danno patrimoniale. Analoga situazione può, altresì, verificarsi nel caso in cui la corruzione sia posta in essere per ottenere, al fine di preservare l'immagine della Società, il proscioglimento, nell'ambito di un processo penale, di propri amministratori imputati per ipotesi di *mala gestio*.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma in esame, introdotta con la Legge 6 novembre 2012 n. 190, dispone che, *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”*.

Il suddetto articolo è stato così riformato dal legislatore, il quale è intervenuto anche sulla fattispecie di reato della concussione (art. 317 c.p.) (v. sopra), limitandone l'ambito di applicazione per creare una nuova ed autonoma fattispecie di reato di cui al novellato art. 319-quater c.p..

Infatti, il legislatore ha limitato l'ambito di applicazione della concussione al fatto del pubblico ufficiale (e non più, anche, dell'incaricato di pubblico servizio) che costringa il privato alla illecita dazione o promessa di denaro o altra utilità, con esclusione pertanto delle ipotesi di mera induzione. Queste ultime costituiscono l'oggetto della nuova e meno grave figura delittuosa di cui all'art. 319-*quater* c.p., che si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisce con modalità o forme di pressione più blande rispetto a quelle di cui all'art. 317 c.p., tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale norma estende l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. ad ogni incaricato di un pubblico servizio (*i.e.*, colui che esercita attività di natura pubblicistica in quanto diretta a realizzare in via immediata le finalità dell'ente pubblico). In tali casi è prevista la riduzione delle pene, in misura non superiore ad un terzo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

La Legge 190/2012 ha novellato la fattispecie di reato in esame nel senso di sanzionare la condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e soggiace qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La pena prevista per il reato in esame si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni.

B. Elemento soggettivo

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale una somma di denaro o altra utilità per indurlo al compimento di un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

La norma estende taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione anche a soggetti che, pur non rientrando nella sfera della Pubblica Amministrazione, sono a essa collegati in virtù della loro posizione nell'ambito delle Comunità europee o in altri Stati membri dell'Unione europea o in virtù di collegamenti internazionali.

B. I REATI SOCIETARI

La Società può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo 25-ter del Decreto è stato introdotto dal Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25-ter è costituita dal fatto che il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse della Società, vale a dire mirando ad ottenere un risultato apprezzabile per la Società stessa (risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto).

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

Per i reati indicati dall'articolo 25-ter del Decreto, i possibili soggetti attivi delle condotte illecite sono:

- amministratori;
- direttori generali;
- dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- sindaci;
- liquidatori;
- persone sottoposte alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti (qualora il fatto non si sarebbe realizzato se i suddetti soggetti apicali avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica).

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di false comunicazioni sociali consiste nella condotta posta in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

L'interesse protetto dalla norma si identifica nella trasparenza dell'informazione societaria, nella sua duplice dimensione della veridicità e delle completezza.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di false comunicazioni sociali è costituito dal dolo specifico che consiste nella coscienza e volontà di ingannare soci e pubblico a fini di conseguire un ingiusto profitto.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori consiste nella condotta posta in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, esponendo nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il danno patrimoniale subito dai soci e dai creditori rappresenta l'elemento di distinzione tra la contravvenzione di cui all'art. 2621 c.c. (v. sopra) e la fattispecie di cui all'art. 2622 c.c.: è questo l'evento che deve conseguire alla condotta menzognera.

B. Elemento soggettivo

L'elemento psicologico del reato in esame è costituito dal dolo specifico e consiste nell'intenzione di ingannare i soci e il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

C. Considerazioni

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*” ha apportato numerose modifiche alla disciplina dei reati di false comunicazioni sociali e di falso in prospetto.

Tra le novità introdotte dalla legge 262/2005 va richiamata in questa sede anche l'estensione della responsabilità per i reati di false comunicazioni sociali al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Questa figura è stata disciplinata dall'art. 154-*bis* TUF, che prevede un obbligo, per le società con titoli quotati nei mercati regolamentati, di designare un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. A tale soggetto sono attribuite responsabilità sia civili, che penali.

Con particolare riguardo a queste ultime, i nuovi artt. 2621 e 2622 c.c. includono, infatti, tra i soggetti che possono commettere le due fattispecie di reato considerate anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili.

La legge sul risparmio ha, infine, apportato una ulteriore modifica al regime della responsabilità degli enti. È stato infatti abrogato l'art. 2623 c.c. che disciplinava il reato di falso in prospetto, per il quale l'art. 25-*ter* del Decreto prevedeva la responsabilità dell'ente. Tale reato è stato invece disciplinato nel TUF (art. 173-*bis*, di cui in seguito), ragione per cui la sua applicazione è limitata agli emittenti quotati. Nonostante tale modifica, il richiamo all'art. 2623 contenuto nell'art. 25-*ter* del Decreto non è stato sostituito con il richiamo all'art. 173-*bis* TUF, ciò che dovrebbe comportare l'inapplicabilità del Decreto al reato di falso in prospetto.

Art. 173-bis TUF (Falso in Prospetto)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei

mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Ai fini della responsabilità della Società, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 c.c., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di impedito controllo consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. La condotta richiesta dalla norma consiste, quindi, nell'occultare o nel compiere altri artifici idonei alla produzione di uno degli eventi richiesti dalla norma.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di impedito controllo è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di ostacolare i controlli all'interno della società.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti indica due possibili modalità di condotta sanzionabile adottata dagli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale: (i) la restituzione dei conferimenti ai soci, anche simultanea, che determina così uno svuotamento del capitale sociale precedentemente costituito; o (ii) la liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, impedendo così la regolare costituzione del capitale.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di indebita restituzione dei conferimenti è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di restituire o liberare i conferimenti dei soci con la contestuale consapevolezza che ciò avviene al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di illegale ripartizione di utili e riserve consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

La norma di propone di tutela i creditori sociali dalla menomazione delle loro garanzie, costituite proprio dal capitale e dalle riserve obbligatorie, la cui integrità forma appunto oggetto di tutela.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di illegale ripartizione di utili e riserve è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero acquistano o sottoscrivono, fuori dei casi consentiti dalla legge, azioni o quote emesse dalla società controllante.

Il reato in esame si configura solo se la condotta viene posta in essere dagli amministratori e si concretizza nell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società di appartenenza o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà degli amministratori di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato in esame è costituito dal dolo generico e consiste nella consapevolezza e volontà di violare disposizioni di legge *ad hoc* e della causazione del danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi consiste nella condotta posta in essere dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB, del TUF, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, c.c. facendo derivare danni alla società o a terzi.

Il reato è configurabile solo se la condotta viene posta in essere da determinati soggetti ed è volto a sanzionare la violazione degli obblighi di comunicazione e trasparenza sanciti dall'art. 2391, comma 1, c.c. nelle ipotesi in cui dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato in esame è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà dell'amministratore di non dare notizia circa interessi che egli, per conto proprio o di terzi, abbia in una operazione della società o di non precisare natura, termini, origine e portata degli stessi o anche di non astenersi dall'operazione se amministratore delegato o ancora di non darne notizia alla prima assemblea utile se amministratore unico.

C. Considerazioni

Quanto agli strumenti volti a prevenire la commissione del reato in esame, va tenuto conto dell'esistenza, nelle società con titoli quotati, di una serie procedure, quali ad esempio quelle relative alle operazioni con parti correlate ed agli interessi degli amministratori, la cui adozione è peraltro raccomandata anche dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (v. art. 9).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di formazione fittizia del capitale consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori e dai soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante (i) attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero (iv) sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato in esame è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte di liquidatori (art. 2633 c.c.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di indebita ripartizione dei beni sociali consiste nella condotta posta in essere dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori

sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato in esame è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha modificato l'art. 2635 c.c., introducendo il reato di "*Corruzione tra privati*", rientrante tra i "*Reati Societari*", a norma del quale sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Qualora il fatto sia commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopra indicati, la pena è ridotta.

Ai sensi del Decreto, la punibilità è riconosciuta esclusivamente per la società "corruttrice", ovvero la società ove operi il soggetto apicale o sottoposto a direzione e vigilanza dello stesso, che abbia dato o promesso denaro o altra utilità ai soggetti previsti dall'art. 2635 c.c., al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione delle proprie attività. L'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del Decreto, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, limita infatti le ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente ai casi di corruzione tra privati previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c.

B. Elemento soggettivo

L'elemento psicologico del reato in esame è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di illecita influenza sull'assemblea consiste nella condotta posta in essere da chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato in esame è costituito dal dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di determinare, con atti simulati o fraudolenti, una maggioranza assembleare a fini di ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato di aggiotaggio consiste nella condotta posta in essere da chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente

idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Il reato in esame si realizza nel caso di:

- divulgazione, ossia comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero;
- compimento di operazioni simulate, includendo in tale nozione sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute;
- predisposizione di artifici di vario genere, purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato in esame è costituito dal dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie non conformi al vero o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare sensibili alterazioni del prezzo di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati.

C. I REATI FINANZIARI O DI ABUSI DI MERCATO

L'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria per il 2004), che ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato) introduce l'art. 25-*sexies* nel Decreto.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

La norma punisce tre condotte criminose, riferibili ai soggetti che abbiano accesso alle informazioni privilegiate⁹ a motivo della propria professione, della partecipazione al capitale dell'emittente, della partecipazione ad organi di amministrazione, direzione o controllo dello stesso ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio (c.d. insider "primari"):

I beni giuridici che la norma intende tutelare sono l'integrità dei mercati finanziari regolamentati e la protezione e l'accrescimento della fiducia degli investitori.

Sono punite le seguenti condotte:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (c.d. *trading*);

⁹ Ai sensi dell'art. 181, TUF, per "informazione privilegiata" si intende un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti ovvero su sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.

- comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *tipping*);
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari (c.d. *tuyautage*).

A seguito del recepimento della Direttiva *Market Abuse*, è stato ampliato l'ambito soggettivo della fattispecie, rendendo punibile anche l'*insider* da reato, ovverosia la condotta di colui che, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, ponga in essere una delle condotte rilevanti.

Un'ulteriore modifica della disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate, risiede nell'introduzione della fattispecie dell'*insider trading* c.d. "secondario": la nuova disciplina, infatti, vieta agli *insider* secondari il compimento di tutte le condotte vietate agli *insider* primari (*trading, tipping, tuyautage*), e non della sola attività di trading, come in precedenza. Sono *insider* secondari i soggetti che, a qualunque titolo, si trovino a detenere un'informazione privilegiata senza che essa sia stata acquisita in virtù della partecipazione al capitale, o di un incarico societario o dello svolgimento di un'attività lavorativa, professione o ufficio.

B. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di utilizzare informazioni privilegiate compiendo operazioni su strumenti finanziari attraverso una delle condotte sopra descritte.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

I beni giuridici che la norma intende tutelare sono l'integrità dei mercati finanziari regolamentati e la protezione e l'accrescimento della fiducia degli investitori.

La norma punisce chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati. La fattispecie mira a reprimere le seguenti condotte, poste in essere al fine di arrecare turbamento al valore di mercato di strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata richiesta la quotazione:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate;
- compimento di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Nel caso in cui il reato sia compiuto su strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione italiani, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a Euro 103.291 (centotremiladuecentonovantuno) e dell'arresto fino a 3 (tre) anni. L'ammontare della sanzione può essere aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

B. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla quotazione.

C. Considerazioni applicative

Si evidenzia come possano costituire reato, qualora siano accompagnati dal dolo e dall'idoneità a provocare alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari:

- la diffusione, tramite mezzi di informazione, ivi compreso *internet* ed ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- l'assunzione di posizioni a lungo termine con successivi acquisti e diffusione di notizie positive fuorvianti;
- l'assunzione di posizioni a breve termine con successive vendite e diffusione di notizie negative fuorvianti;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- l'effettuazione di operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- l'utilizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Il reato può realizzarsi, ad esempio, attraverso la diffusione di notizie false circa le strategie aziendali ovvero mediante il compimento di operazioni simulate o altri artifici sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate. La diffusione di notizie false può avvenire anche attraverso le relazioni semestrali o la relazione e redazione del bilancio di esercizio.

Artt. 187-bis e 187-ter TUF

Oltre alle sanzioni penali previste dalle due norme, le condotte di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato sono oggetto anche di apposite sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 187-bis (abuso di informazioni privilegiate) e l'art. 187-ter (manipolazione del mercato).

Entrambi gli illeciti sono puniti - salve le relative sanzioni penali applicabili quando il fatto integra un reato - con sanzioni amministrative pecuniarie, che vanno da un minimo di centomila euro ad un massimo di quindici milioni di euro, nell'ipotesi di abuso di informazioni privilegiate, e da un minimo di centomila euro ad un massimo di venticinque milioni di Euro per la manipolazione del mercato.

Va sottolineato che, trattandosi di illeciti amministrativi, le sanzioni previste dal TUF si applicano anche quando le condotte suddette siano poste in essere a titolo di mera colpa,

vale a dire per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

D. I REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 12 della Legge del 3 agosto 2007, n. 123 recante “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*” ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 25-septies rubricato “*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”.

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

L'art. 25-septies del Decreto sopra richiamato estende alle società la responsabilità per i delitti di cui all'art 589 (“*Omicidio colposo commesso con violazione delle norma sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro*”) e 590, comma 3 (“*Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norma sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro*”) c.p.

Assume rilevanza qualunque la condotta (commissiva o omissiva) idonea a cagionare la morte di una persona ovvero lesioni gravi o gravissime alla stessa.

Ai sensi dell'art. 583 c.p. sono lesioni “*gravi*”: (i) quelle da cui derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; (ii) quelle a cui consegua l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della medesima disposizione sono lesioni personali “*gravissime*”, quelle da cui derivi: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nell'uso della parola; (iv) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

B. Elemento soggettivo

Entrambi i delitti sono “colposi”, vale a dire “contro” l'intenzione del soggetto agente. Più in particolare, trattasi di ipotesi in cui l'evento delittuoso, anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline⁽¹⁰⁾.

C. Considerazioni applicative

Le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui tali rischi

⁽¹⁰⁾ Ai fini di cui sopra deve intendersi: (i) per “negligenza” la violazione dei canoni di diligenza media nello svolgimento di un'attività, avuto specifico riguardo alle mansioni di vigilanza in concreto gravanti sul soggetto agente; (ii) per “imprudenza” il comportamento contrario alla normale prudenza, intesa quale insieme di comportamenti che tutti gli uomini devono tenere, in determinate circostanze di tempo e di luogo, per evitare la lesione di diritti altrui; (iii) per “imperizia” l'inosservanza delle regole e delle precauzioni doverose da parte della media dei soggetti che rivestono una qualifica e sono adibiti a mansioni analoghe a quelle poste in capo al soggetto agente.

siano conseguenti ad un'eventuale imprudenza e disattenzione del lavoratore. Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di approntare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili – con prudente e continua diligenza – che il dipendente faccia effettivamente uso delle medesime.

Né appare sufficiente ad escludere la responsabilità la circostanza che la parte offesa sia stata resa edotta delle norme da rispettare nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

In tal senso, il compito del datore di lavoro appare molteplice e articolato e va dall'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinate attività e dalla necessità di adottare le conseguenti misure di sicurezza, alla predisposizione in concreto di tali misure e alla continua vigilanza circa il rispetto delle medesime.

E. I REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO

L'art. 63 del Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 25-octies intitolato “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”.

La norma, come successivamente modificata, estende alle società la responsabilità per i delitti di cui all'art 648 (“Ricettazione”), 648-bis (“Riciclaggio”), 648-ter (“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”), 648-ter.1 (“Autoriciclaggio”) c.p., di seguito illustrati.

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Risponde di tale delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare. Il presupposto del reato in esame è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), al quale però il ricettatore non abbia partecipato, in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le condotte sanzionate sono tre:

- sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo: vi rientrano tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso, separando ogni possibile collegamento con il reato;

- trasferimento degli stessi: è una specificazione della prima condotta e consiste nello spostamento dei valori di provenienza illecita da un soggetto ad un altro, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro specifica destinazione;
- compimento di altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita: dato che "operazioni" è concetto di genere, non suscettibile di particolari limitazioni, il riciclaggio deve ritenersi, nella sostanza, un reato a forma libera.

Il presupposto del reato in esame è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato.

Il reato in esame si realizza qualora la Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Possibili occasioni, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la costituzione o partecipazione ad un'associazione finalizzata ad attività di riciclaggio; investimenti con il patrimonio libero; la vendita o locazione di immobili di proprietà della Società; adempimenti antiriciclaggio e movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti societari.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La fattispecie in questione punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. L'espressione "*attività economiche e finanziarie*" viene interpretata dalla giurisprudenza in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Si tratta di un reato a condotta indefinita potendo l'impiego delle risorse di illecita provenienza in attività economiche o finanziarie essere realizzato in qualsiasi modo.

Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

La fattispecie in esame, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, punisce chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative.

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1, si accompagna, in via autonoma, anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente, qualora sussista un interesse o vantaggio di quest'ultimo.

B. Elemento soggettivo

Art. 648 c.p. - Ricettazione

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza

della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Il dolo richiesto per la punibilità è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di c.d. "ripulitura" con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del denaro, del bene o dell'altra utilità, al fine di ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il dolo richiesto è generico, e cioè sufficiente che colui che impiega il denaro, i beni o le altre attività sia consapevole che questi provengano da un delitto.

Art. 648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, ai fini del configurarsi del reato è richiesta la volontà di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del denaro.

F. I REATI INFORMATICI

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) e Diffusione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Le disposizioni sopra menzionate puniscono la condotta di chi, accedendo abusivamente ad un sistema informatico o telematico ovvero diffondendo codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violi la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* è costituito dal dolo generico che si esaurisce nella coscienza e volontà di introdursi nell'altrui sistema informatico e telematico, oppure nel rimanervi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione.

Ai fini del configurarsi del reato di cui all'articolo 615-quater c.p. è, invece, richiesta la sussistenza del dolo specifico, ossia della coscienza e volontà di "*procurarsi, riprodurre o diffondere*", al fine di procurare o sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche, punendo la condotta di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Oggetto materiale del reato di cui all'articolo 615-*quinqies* c.p. sono le apparecchiature, i dispositivi o i programmi informatici. La norma, in particolare, include non solo il *software*, ma anche l'*hardware*, comprendendo tutte quelle apparecchiature e dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato è circoscritto al dolo specifico, in quanto il fatto è punibile soltanto laddove sia commesso “*allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico, telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento*”.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqies* c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Le disposizioni sopra menzionate tutelano la riservatezza delle comunicazioni informatiche, ovverosia il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto delle stesse, sia nei confronti di condotte di indebita captazione sia di rilevazione dei contenuti illecitamente appresi.

Le condotte incriminate consistono alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni tra sistemi informatici ovvero nella messa in opera – fuori dei casi previsti dalla legge – di apparecchiature idonee ad intercettare.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 617-*quater* c.p. in esame è costituito dal dolo generico. Invece, ai fini del configurarsi del reato di cui all'articolo 617-*quinqies* c.p. è richiesta la sussistenza del dolo specifico, in quanto l'installazione deve essere finalizzata alla conoscenza, all'impedimento o alla interruzione di comunicazioni telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.) e Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqies* c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Tali disposizioni puniscono la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime dati o programmi informatici altrui ovvero dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o di pubblica utilità ovvero la condotta di chi, attraverso le azioni da ultimo menzionate o mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi distrugge, danneggia

o rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui ovvero sistemi telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo dei descritti reati è il dolo generico, ossia la volontà del fatto materiale con la consapevolezza dell'altrui titolarità dei sistemi, programmi, informazioni o dati.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'art. 640-quinquies c.p. punisce la condotta del "certificatore qualificato", ossia il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata, che al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi su di esso incombenti.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Lo scopo della norma è quello di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria. Oggetto materiale del menzionato reato deve ritenersi il solo documento informatico in senso stretto, ossia quello memorizzato in forma digitale ed intelligibile per l'uomo solo attraverso l'intervento dell'elaboratore.

B. Elemento soggettivo

Ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo sarà necessario considerare le specifiche caratteristiche del reato in cui rientra la specifica falsificazione del documento informatico.

G. I REATI AMBIENTALI

Il Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ha esteso il regime di responsabilità amministrativa degli enti ai reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto), tra i quali rilevano ai fini dell'attività svolta dalla Società:

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La norma in esame punisce la condotta di chiunque effettui un'attività di raccolta, recupero, smaltimento ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero gestisce una discarica non autorizzata. Risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti anche il proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per svolgervi un'attività di smaltimento di rifiuti, poiché incombe sul primo verificare che il concessionario sia in possesso dell'autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti e che questi rispetti le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo.

Bonifica dei siti (art. 257 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato in esame si configura nel caso in cui la Società cagionasse l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvedesse alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. La norma in esame sanziona penalmente due distinte ipotesi: (i) l'omessa bonifica del sito inquinato e (ii) la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Si configura la fattispecie in esame qualora la Società non aderisca al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed ometta di tenere ovvero tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico ovvero effettui il trasporto di rifiuti senza gli appositi formulari o con formulari compilati in modo incompleto o inesatto.

Il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 ha depenalizzato la fattispecie di reato del trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con formulario contenenti dati incompleti, il quale non è più sanzionato penalmente, bensì è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Traffico illecito di rifiuti e Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'ipotesi di reato in esame può ricorrere qualora la Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, effettui attività di traffico illecito di rifiuti, sia in forma semplice che organizzata, ricomprendendovi anche le condotte di cessione, ricezione, trasporto, importazione e di esportazione.

Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La norma in esame si applica ai soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti ovvero che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ovvero omettono di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento.

Inquinamento atmosferico e superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Ai sensi della norma in esame, è punita la condotta di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III, o V alla parte quinta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai piani e dai programmi o dalle prescrizioni altrimenti imposte

dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549)

La norma richiamata punisce la condotta di chi violi le disposizioni inerenti alla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B allegate alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549.

Reati in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi (artt. 8 e 9 Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202)

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante di una nave, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato se da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

H. I DELITTI VERSO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

La norma prevede e punisce la condotta di chi, con violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti, impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio, salvo il fatto non costituisca un reato di maggiore gravità.

Presupposto di applicazione della norma in commento è che il fatto non costituisca un più grave reato, quale, a titolo esemplificativo, aggraviamento, sabotaggio, violenza privata.

La condotta incriminata consiste nell'utilizzo della violenza sulle cose o nell'impiego di mezzi fraudolenti idonei allo scopo, indipendentemente dal concreto verificarsi del turbamento. La violenza deve consistere in una condotta che possa ostacolare materialmente l'altrui attività economica, mentre l'uso di mezzi fraudolenti sottintende l'impiego di mezzi ingannatori, aventi come destinatario non solo lo stesso esercente l'attività economica o commerciale, ma anche terzi soggetti il cui comportamento possa in qualche modo condizionare l'esercizio dell'impresa.

B. Elemento soggettivo

La norma richiede il dolo specifico: coscienza e volontà di usare violenza sulle cose o mezzi fraudolenti accompagnati dalla consapevolezza di mettere in pericolo il normale esercizio di una attività economica o commerciale, unitamente all'intenzione di cagionare l'impedimento od il turbamento di tale esercizio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

La norma in esame punisce il soggetto che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva. È, inoltre, previsto un aumento di pena in due casi: (i) quando gli atti di concorrenza sono totalmente o parzialmente relativi ad attività finanziarie, (ii) quando tali atti riguardano in qualsiasi modo lo Stato o altri enti pubblici.

B. Elemento soggettivo

Secondo la dottrina, la norma richiede un dolo specifico: coscienza e volontà di compiere atti di concorrenza mediante violenza o minaccia, con lo scopo di scoraggiare i concorrenti. La giurisprudenza, viceversa, è incline a non richiedere la qualificazione dell'elemento psicologico, considerando, pertanto, il dolo come generico.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato contempla la condotta di chiunque cagioni danno all'industria nazionale, vendendo o mettendo in circolazione sul mercato, nazionale o estero, prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

B. Elemento soggettivo

Il dolo consiste nella volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali con la consapevolezza che essi recano nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, con il fine di cagionare un danno all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Salvo il fatto non costituisca un più grave reato, la norma sanziona la condotta di chi, nello svolgimento di una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, oppure una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita.

La condotta tipica consiste nella consegna di una cosa diversa per quantità o qualità, per provenienza od origine, da quella oggetto del contratto o comunque pattuita, indipendentemente dall'impiego da parte dell'agente di mezzi o accorgimenti per indurre in inganno il pubblico.

Il delitto presuppone un contratto od un qualsiasi negozio giuridico che comporti la consegna di una cosa mobile o di un documento che la rappresenti (si tende, pertanto, ad escludere dalla fattispecie la consegna di denaro contante, le prestazioni personali e quelle cosiddette meccaniche, quali, a titolo esemplificativo, l'elaborazione meccanica di dati).

B. Elemento soggettivo

È sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell'agente di consegnare una merce per un'altra, oppure una merce diversa da quella pattuita o dichiarata. Non appare, invece, necessario alcun movente specifico.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art 517 c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, la norma punisce la vendita o la messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi italiani od esteri, idonei ad ingannare l'acquirente destinatario dei prodotti o delle opere circa l'origine, la provenienza o la qualità dei medesimi.

B. Elemento soggettivo

Il dolo richiesto è generico: coscienza e volontà dell'esposizione in vendita o della messa in circolazione di prodotti con segni mendaci. L'errore dell'agente circa l'attitudine ingannatoria del segno parrebbe escludere il dolo.

I. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Si tratta della seguente figura di illecito: detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.) e pornografia virtuale (art. 600-*quater*-1 c.p.).

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Tali norme puniscono la condotta di chi consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto, anche qualora il suddetto materiale pornografico sia rappresentato da immagini virtuali.

I reati in esame possono manifestarsi sotto due diverse forme: (i) il detenere; e (ii) il procurarsi, con la precisazione che in entrambi in casi sussiste la disponibilità, seppure momentanea, del materiale pedopornografico.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo dei reati in esame è costituito dal dolo generico, ovvero dalla consapevolezza della detenzione da parte del soggetto agente nonché della cognizione da parte di quest'ultimo della natura pedopornografica del materiale.

L. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'art. 25-*decies* del Decreto richiama la fattispecie di reato di cui all'art. 377-*bis* c.p. ("Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria").

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Oggetto dell'incriminazione è la condotta di induzione – con le modalità tassativamente previste – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, non necessariamente nel contraddittorio delle parti, in quanto il criterio di identificazione del destinatario della condotta è esclusivamente la titolarità della facoltà di non rispondere.

La condotta costitutiva del reato consiste nell'induzione del soggetto avente la facoltà di non rispondere a non rendere dichiarazioni – cioè ad avvalersi di tale facoltà – o a rendere dichiarazioni mendaci, e deve essere realizzata attraverso modalità tipiche tassativamente indicate, consistenti nell'uso di violenza o minaccia ovvero nella offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

B. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico e richiede in particolare che l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta – con i mezzi indicati nella norma – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, in un processo penale, aveva la facoltà di non rispondere.

M. I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

Il reato in esame si verifica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione.

L'oggetto della tutela penale è l'interesse dello Stato di garantire l'ordine pubblico, in sé considerato, contro la costituzione o l'esistenza di associazioni dirette a commettere delitti. La *ratio* della norma è individuabile in un'esigenza marcatamente preventiva, nel senso che, punendo l'associazione in quanto tale, il legislatore intende rimuovere il pericolo che vengano perpetrati i reati oggetto del programma della medesima organizzazione criminosa.

L'associazione per delinquere si caratterizza per l'esistenza di almeno tre fondamentali elementi:

- un vincolo associativo fra almeno tre persone, tendenzialmente a carattere permanente, o comunque stabile (c.d. *affectio societatis scelerum*), destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- un programma criminoso duraturo, volto al compimento di una serie indeterminata di delitti;
- una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

La giurisprudenza maggioritaria, poi, ritiene che la circostanza aggravante speciale della transnazionalità prevista dall'art. 4 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 sia applicabile anche al reato di associazione per delinquere, laddove il gruppo criminale organizzato sia impegnato in attività illecita realizzata in più Stati e, quindi, del sodalizio facciano parte soggetti che operano in Stati diversi.

B. Elemento soggettivo

L'elemento psicologico del delitto in esame è costituito dal dolo specifico, avente ad oggetto la prestazione di un contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi (*i.e.*, coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione, avendo lo scopo di commettere delitti e sapendo che in essa vi sono almeno due altre persone che si propongono lo stesso fine).

Come emerge dalla descrizione del reato summenzionato, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati che – pur non essendo espressamente previsti dal Decreto – comportano la responsabilità amministrativa dell'ente. In particolare, la Società ha ritenuto opportuno dare rilevanza ed autonoma dignità alla tipologia dei reati tributari. Al riguardo, i reati tributari, previsti dal Decreto

legislativo 10 marzo 2000, n. 174 recante la “*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205*”, sono:

(i) delitti in materia di dichiarazione:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione.

(ii) delitti in materia di documenti e pagamento di imposte:

- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

N. I REATI TRANSNAZIONALI

Con la Legge del 16 marzo 2006, n. 146 recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001*”, il legislatore ha recepito nell’ordinamento italiano una serie di strumenti di diritto internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale.

Si considera transnazionale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

A. Fattispecie ed elemento oggettivo

La norma punisce la condotta di chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione – e fuori dei casi di concorso nel medesimo – aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, oppure a sottrarsi alle ricerche di questa.

Il reato consiste nel porre in essere una condotta volta ad ostacolare o fuorviare l'attività diretta all'accertamento dei reati ed all'individuazione dei relativi responsabili. L'azione tipica del reato di favoreggiamento può consistere anche in una omissione, ovverosia nel silenzio, nella reticenza, nel rifiuto di fornire notizie.

Per la configurabilità del reato di favoreggiamento personale non si richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del reato in esame anche quando l'Autorità sia a conoscenza della verità dei fatti ed abbia già conseguito la prova della sicura partecipazione al delitto della persona aiutata.

B. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di aiutare una persona, non necessariamente conosciuta, a sottrarsi alle indagini e alle ricerche dell'Autorità, anche nel caso in cui non si conosca il reato per cui queste vengono condotte.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

- *Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2014.*
- *Successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2015*

ALLEGATO 3

Codice Etico

INDICE

1. Introduzione

- 1.1 La missione di GO internet
- 1.2 Obiettivi del Codice Etico
- 1.3 Destinatari ed ambito di applicazione del Codice Etico
- 1.4 Valore contrattuale del Codice Etico
- 1.5 Sanzioni Disciplinari

2. Principi Etici Generali

3. Regole di condotta e rapporti con gli *stakeholders*

- 3.1 Principi etici nei confronti della *corporate governance*
- 3.2 Principi etici nella relazione con il personale
- 3.3 Principi etici nei confronti dei terzi

4. Disposizioni Attuative

- 4.1 Organismo di Vigilanza

5. Patrimonio sociale e obblighi di comunicazione

- 5.1 Comunicazioni sociali e registrazioni contabili
- 5.2 Altri obblighi in relazione all'amministrazione
- 5.3 Conflitto di interessi

6. Relazioni esterne e comunicazioni al mercato

7. Incassi, pagamenti e simili

8. Sicurezza e igiene sul lavoro

9. Utilizzo dei sistemi informativi

10. Diffusione, modifica e/o aggiornamento del Codice Etico

1. INTRODUZIONE

GO internet S.p.A. (di seguito, “**GO internet**” o la “**Società**”) è un *Internet Service Provider* di nuova generazione assegnatario dei diritti d’uso delle frequenze per sistemi *Broadband Wireless Access* (BWA) nella banda 3,5 GHz autorizzato all’installazione e all’esercizio degli impianti di telecomunicazione in tecnologia Wimax, una tecnologia e un protocollo di trasmissione radio (*wireless*) a banda larga, per l’espletamento del servizio pubblico di telefonia e connessione *internet*.

L’osservanza della legge, delle disposizioni statutarie, l’integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere della Società. In particolare, la conduzione degli affari e delle attività aziendali di GO internet deve essere svolta in un quadro di trasparenza, onestà, integrità, correttezza, buona fede e nel pieno rispetto della normativa applicabile vigente, salvaguardando gli interessi di clienti, dipendenti, partner commerciale e - in generale - della collettività in cui GO internet opera.

La posizione concorrenziale della Società rende ancor più rilevante la necessità di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che la Società riconosce, accetta, condivide e assume. Per questo motivo, è stato predisposto il presente codice di comportamento (di seguito, il “**Codice Etico**”), il quale contiene una serie di principi ai quali sono improntati tutta l’attività e i comportamenti della Società. In particolare, il presente Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali che devono essere assunti da amministratori, dipendenti – dirigenti e non – e collaboratori, anche occasionali, nonché tutti coloro che operano all’interno dell’organizzazione di Go internet per il conseguimento degli obiettivi della Società, come verrà meglio specificato in seguito.

L’osservanza dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico costituisce elemento di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità, la reputazione della Società e la crescita culturale di tutto il sistema aziendale, fattori che costituiscono patrimonio decisivo per il successo dell’impresa.

Il Codice Etico costituisce altresì il primo presidio su cui si fonda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “**Modello**”), di cui il Codice Etico costituisce parte integrante. La violazione dei principi e delle regole in esso contenuti può quindi determinare gravi conseguenze per la Società anche ai sensi della predetta normativa.

I termini utilizzati in maiuscolo nel presente Codice Etiche hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Modello.

1.1 LA MISSIONE DI GO INTERNET

La missione di GO internet è quella di sviluppare un modello industriale che sia in grado di adattarsi ai repentini cambiamenti della tecnologia e offrire alla propria clientela soluzioni di ultima generazione per connettersi a *internet* (famiglie e imprese anche in aree *digital divide*). Il modello di *business* della Società è infatti basato sull'impiego delle più avanzate tecnologie al fine di perseguire il costante miglioramento della qualità dei propri servizi pur nel rispetto della tutela ambientale, in un'ottica di sviluppo sostenibile e salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini e dei propri lavoratori.

Go internet è consapevole che la gestione di un *business* in grado di creare valore e allo stesso tempo di contribuire positivamente allo sviluppo dell'economia locale costituisce una base imprescindibile per lo sviluppo di investimenti futuri.

L'alto grado di specializzazione permette a Go internet di coniugare il rispetto di elevati *standard* qualitativi con un'estrema attenzione agli aspetti tecnologici ed ambientali.

1.2 OBIETTIVI DEL CODICE ETICO

Con delibera del 29 luglio 2014 – unitamente al Modello – il Consiglio di Amministrazione, adeguandosi ai più evoluti *standards* di governo societario, ha adottato il presente Codice Etico, i cui valori definiscono un sistema condiviso che esprime la cultura etica di impresa di GO internet e ai quali devono essere improntate le attività aziendali.

Il Codice Etico si propone di improntare a correttezza, equità, integrità, lealtà, trasparenza e rigore professionale le operazioni, i comportamenti e il modo di lavorare sia nei rapporti interni alla Società, sia nei rapporti con i soggetti esterni, ponendo al centro dell'attenzione il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti dei Paesi in cui la Società opera, oltre all'osservanza delle procedure aziendali.

L'orientamento all'etica (trasparenza, lealtà e onestà dei comportamenti verso l'esterno e verso l'interno) è approccio indispensabile per la credibilità nei comportamenti dell'azienda stessa verso i soci, verso i clienti e, più in generale, verso l'intero contesto civile ed economico in cui la stessa opera, al fine di trasformare in vantaggio competitivo la conoscenza e l'apprezzamento dei valori che animano diffusamente il modo di operare dell'impresa.

GO internet ritiene fermamente che il raggiungimento degli obiettivi aziendali dipenda principalmente da un'efficace ed efficiente collaborazione all'interno dell'organizzazione aziendale. L'impegno della Società è, infatti, rivolto a promuovere il lavoro di *equipe*, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, per raggiungere in tal modo la piena soddisfazione dei clienti, dei soci e di tutti coloro che vengono in contatto con la Società.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del presente Codice Etico sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dallo stesso.

GO internet vigila con attenzione sull'osservanza del Codice Etico, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo – se del caso – con azioni correttive.

1.3 DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Al fine di sviluppare l'efficienza, l'affidabilità e la reputazione di GO internet, è stato predisposto il presente Codice Etico, i cui principi e disposizioni hanno come destinatari i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli altri organi di controllo, nonché i dipendenti e collaboratori di GO internet e tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società (di seguito i “**Destinatari**”), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

In particolare, le norme contenute nel Codice Etico si applicano ai seguenti Destinatari:

- ai componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza, nonché a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di sue unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale, a prescindere dalla qualifica giuridico-formale allo stesso attribuita o formalmente riconosciuta

Compete in primo luogo agli amministratori e al *management* dare concretezza ai principi e ai contenuti del Codice Etico, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo, e inoltre rappresentando con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzarli all'osservanza del Codice Etico.

Gli Amministratori della Società, ciascuno per quanto di propria competenza, devono agire nella piena condivisione dei valori societari ed adempiere ai loro doveri di ufficio mantenendo piena riservatezza interna ed esterna sugli assunti ed in generale sulla documentazione societaria di cui siano per qualsiasi ragione venuti a conoscenza, mantenendo altresì il riserbo anche sugli atti rispetto ai quali siano eventualmente dissenzienti. La diffusione non preventivamente autorizzata di opinioni e documenti all'interno o all'esterno della Società costituisce comportamento contrario ai valori ed alle specifiche norme del presente Codice Etico.

I medesimi principi devono improntare altresì l'attività con cui il Collegio Sindacale esercita la propria funzione di controllo.

- agli amministratori delegati, ai responsabili di funzione e di stabilimento
- ai Dipendenti e Collaboratori (come definiti nel Modello), anche occasionali, di Go internet e in generale a coloro che si trovano ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui ai precedenti punti

I Dipendenti della Società, oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavori secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle della Società, rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del Codice Etico, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui alle norme vigenti.

- ad ogni altro soggetto, che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, in Italia o all'estero, instaura – a qualsiasi titolo – rapporti e relazioni di collaborazione od opera nell'interesse della Società o sotto il controllo della stessa
- gli altri soggetti di volta in volta espressamente individuati dall'Organismo di Vigilanza

I Destinatari, nel rispetto della legge e delle normative vigenti e del Modello, adegueranno le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti nel Codice Etico.

La Società mantiene un rapporto di fiducia e di lealtà con ciascuno dei Destinatari. Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Codice Etico nello svolgimento delle attività di competenza lavorativa devono essere improntati ai principi e ai valori di riferimento richiamati dallo stesso.

Ad ogni Destinatario viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice Etico e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione. Tali soggetti devono assumere anche nei comportamenti privati condotte che in nessuno modo possano nuocere alla Società o della sua reputazione.

Il Codice Etico ha validità nei confronti dei Destinatari sia che gli stessi operino in Italia o all'estero.

1.4 OBBLIGO DI CONOSCENZA DEL CODICE ETICO E DI SEGNALAZIONE DI POSSIBILI VIOLAZIONI

Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere i principi e i contenuti del Codice Etico, nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte e a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne eventuali carenze.

È fatto obbligo a ciascun Destinatario di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;
- selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice Etico;
- richiedere ai terzi con i quali GO internet entra in relazione la conferma di aver preso conoscenza del Codice Etico;

- riferire tempestivamente ai propri superiori o all'organo del quale è parte, nonché all'Organismo di Vigilanza (come definito nel Modello), proprie rilevazioni o notizie fornite dagli azionisti circa possibili casi o richieste di violazione del Codice Etico;
- collaborare con l'Organismo di Vigilanza nella verifica delle possibili violazioni;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.

Go internet si impegna a facilitare e a promuovere la conoscenza del Codice Etico da parte dei suoi Destinatari e a sollecitare il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti, nonché a predisporre ogni possibile strumento idoneo ad assicurare la piena ed effettiva applicazione dello stesso.

1.5 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti della legge applicabile. La violazione dei principi e dei contenuti del Codice Etico potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

1.6 VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO

- Dipendenti

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate nel presente Codice Etico ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Tali sanzioni saranno applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

- Dirigenti ed Amministratori

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle regole di comportamento indicate nel Codice Etico, la Società valuterà i fatti e i comportamenti in questione e assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili,

tenuto presente che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

In caso di violazione del Codice Etico da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

- *Collaboratori, consulenti e terzi*

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale di lavoro dipendente in violazione delle previsioni del presente Codice Etico, potrà determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società e ciò anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

2. PRINCIPI ETICI GENERALI

Il presente Codice Etico contribuisce a garantire che le attività ed i comportamenti dei soggetti ai quali si applica siano posti in essere nel rispetto di valori quali l'onestà, la trasparenza, la completezza e riservatezza delle informazioni, la sicurezza, l'uguaglianza e l'imparzialità, la correttezza negoziale ed il rispetto per l'ambiente. In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice Etico.

I principi e i valori fondamentali condivisi e riconosciuti da GO internet sono di seguito esplicitati:

2.1 *Legalità, Etica ed Onestà*

Go internet riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dell'etica professionale e delle proprie politiche aziendali e procedure interne. Il presente Codice Etico verrà tempestivamente aggiornato in relazione ad ogni modifica legislativa o prassi che dovesse nel tempo intervenire e fosse inerente all'attività esercitata dalla Società, assicurandone l'osservanza ed effettiva conoscenza ad ogni livello della compagine sociale.

Dovere imprescindibile della Società è che tutti i Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'esercizio delle rispettive attività, riconoscano i sopra menzionati valori e li mettano in pratica costantemente. I Destinatari, infatti, sono tenuti al rispetto di tutte le norme degli ordinamenti giuridici in cui operano, oltre che delle regole deontologiche, peritali e professionali applicabili alle operazioni compiute per conto della Società. Quest'ultima non intraprenderà alcuna azione o rapporto commerciale con chi non intenda allinearsi al presente principio di legalità.

Nessun obiettivo aziendale può essere perseguito né realizzato in violazione delle leggi vigenti. In occasione del mancato rispetto di previsioni e norme di legge, la Società si riserva la facoltà, nei limiti di quanto consentito dalla legge, di interrompere ogni rapporto professionale e di agevolare ogni opportuno accertamento, anche processuale.

Nessun Destinatario può costringere o sollecitare altri a violare le leggi italiane o di un altro paese estero.

2.2 *Integrità, imparzialità e tutela della persona*

Go internet garantisce il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona, nonché delle relazioni interpersonali.

Go internet tiene comportamenti improntati all'integrità morale, trasparenza e ai valori di onestà, correttezza e buona fede. GO internet stigmatizza qualsiasi forma di discriminazione che sia basata sugli orientamenti sessuali, sulla razza, sull'origine nazionale e sociale, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche, sull'età, sullo stato di salute, sulla vicinanza ad associazioni politiche e sindacali, salvo quanto espressamente stabilito dalle normative in vigore. Inoltre, la Società si impegna ad impedire che si creino ambienti lavorativi in cui siano consentite l'intimidazione, l'ostilità reciproca, le offese o qualsiasi altra forma di vessazione sulle persone.

2.3 *Fiducia*

Go internet crede che sia possibile stabilire efficaci relazioni d'affari, sia all'interno della Società che al suo esterno, soltanto se tra le parti si instaura una profonda fiducia.

2.4 *Innovazione*

Go internet ritiene che l'innovazione tecnologica non sia una barriera, bensì un'opportunità da cogliere in ogni momento.

Go internet è consapevole che l'innovazione tecnologica consente di operare con maggiore efficienza e di offrire alla propria clientela soluzioni all'avanguardia. Per tale motivo, Go internet è alla continua ricerca di tecniche e soluzioni di gestione in grado di migliorare i processi aziendali e i servizi sempre attenti alla riduzione dell'impatto ambientale e all'attenzione alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e dei clienti.

Gli *asset* intellettuali generati da tale attività innovativa costituiscono un patrimonio fondamentale per Go internet. Tutti coloro che lavorano in GO internet sono chiamati a contribuire attivamente, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, allo sviluppo e alla protezione del patrimonio intellettuale della Società.

2.5 *Imprenditorialità*

Go internet mira a creare valore competitivo per l'azienda, per gli azionisti e per il territorio in cui opera crescere attraverso l'individuazione di nuove opportunità ed iniziative aziendali che siano in grado di creare valore economico e sociale. Per tale motivo, la Società è alla continua ricerca di nuovi progetti da sviluppare, anche mediante l'ausilio di *partner* commerciali e di altri operatori strategici attivi nel medesimo settore.

2.6 *Sostenibilità e protezione per l'ambiente*

Go internet è fortemente impegnato nella salvaguardia dell'ambiente in cui opera e nella prevenzione dell'inquinamento, contribuendo alla sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività e per le proprietà ad essa affidate, in considerazione dei diritti delle generazioni future. GO internet crede che promuovere e mantenere elevati *standard* di sostenibilità ambientale e rispetto per le risorse naturali sia fondamentale per il successo della Società.

Inoltre, la Società adotta le misure necessarie a rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi che potrebbero derivare dalla propria attività. In particolare, la Società adotta le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori autorizzati della tecnologia WiMax/LTE dello spettro elettromagnetico, ponendo in essere tutti i controlli e gli adempimenti necessari al fine di rispettare le vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché i valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica provvedendo a richiedere ed acquisire le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

2.7 *Condivisione*

Anche in considerazione della particolare attività svolta dalla Società, GO internet cerca di svolgere in pieno il suo ruolo, nel rispetto dei suoi obblighi di riservatezza, nello stimolare la condivisione delle informazioni, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità professionali sia all'interno della Società che, ove appropriato, all'esterno.

2.8 *Lavoro di gruppo*

Ogni persona costituisce elemento essenziale per la creazione e il miglioramento dei processi aziendali interni, contribuendo alla crescita aziendale con il proprio personale apporto, animato dallo spirito di squadra. La collaborazione ed il lavoro di gruppo e il senso degli obiettivi comuni pervadono tutte le attività della Società nella convinzione che il successo di GO internet dipende dal lavoro di *équipe* attuato a qualsiasi livello dell'organizzazione aziendale, sempre rispettando le direttive gerarchiche e con spirito di collaborazione capace di creare nuovo valore per la Società.

2.9 *Trasparenza e completezza dell'informazione*

Ferme restando le legittime esigenze di riservatezza, GO internet si ispira al principio della trasparenza, della veridicità e della completezza dell'informazione nello svolgimento delle attività istituzionali, nella gestione delle risorse finanziarie utilizzate per lo svolgimento dell'attività di impresa e nella conseguente rendicontazione e/o registrazione contabile. È fatto divieto di diffondere, anche in sede di adempimento degli obblighi informativi previsti dalle legge, di informazioni false, simulate o comunque non corrette.

La Società adotta come principio base quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione. In particolare, la Società garantisce la

piena e corretta informazione dei propri interlocutori in merito alla propria situazione, senza praticare favoritismi di alcun genere.

La Società stigmatizza l'adozione di comportamenti a rischio dei reati o illeciti amministrativi in materia finanziaria e, in particolare, la conclusione di operazioni sul mercato finanziario laddove tali comportamenti siano finalizzati a dare esecuzione ad operazioni simulate o artificiose in violazione delle normative disposte dalle autorità di vigilanza.

2.10 *Riservatezza*

La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e, in generale, l'osservanza della normativa in materia dei dati personali, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alla normativa vigente in materia.

Go internet si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali. Inoltre, i Destinatari del Codice Etico assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto della Società.

I Destinatari sono tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni sensibili senza l'esplicito consenso degli interessati e informazioni riservate senza l'autorizzazione della Società.

2.11 *Concorrenza leale*

La Società accetta i valori del libero mercato e della concorrenza leale e li riconosce quali strumenti essenziali per il proprio sviluppo e per il conseguimento di legittimo profitto, evitando la conclusione di affari a proprio vantaggio contrari alle norme vigenti ovvero evitando di sfruttare condizioni di ignoranza, dipendenza o debolezza delle proprie controparti. La Società opera sul mercato secondo principi di correttezza e leale competizione, trasparenza e veridicità nei confronti di tutti gli *operator*, astenendosi da pratiche collusive che possano turbare il corretto funzionamento dei meccanismi di mercato.

2.12 *Qualità di prodotti e servizi*

La Società pone i clienti al centro delle proprie attenzioni con l'orientamento a soddisfarne i bisogni e le aspettative in termini di qualità e sicurezza del servizio erogato e di assistenza nella risoluzione dei problemi.

La Società orienta la propria attività alla tutela e alla soddisfazione dei propri clienti, dando ascolto e pronta soluzione alle richieste che possano favorire il miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Per questo motivo, la Società indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri prodotti e servizi.

2.13 *Corruzione privata*

In conformità ai principi di trasparenza e correttezza, nonché al fine di trarre il maggiore vantaggio possibile delle proprie attività, la Società vigila affinché i Destinatari non subiscano o siano autori di atti di corruzione privata.

3. REGOLE DI CONDOTTA E RAPPORTI CON GLI *STAKEHOLDERS*

3.1 PRINCIPI ETICI NEI CONFRONTI DELLA *CORPORATE GOVERNANCE*

La Società tutela con ogni mezzo legalmente consentito gli interessi dei propri azionisti.

Le nomine dei componenti degli organi sociali devono avvenire mediante procedure trasparenti. Gli organi sociali agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per la Società ed i suoi *stakeholders* nel rispetto dei principi di legalità e correttezza.

Le decisioni dei componenti degli organi sociali devono essere autonome, ovvero basarsi sul libero apprezzamento e perseguire l'interesse della Società. L'indipendenza del giudizio è un requisito delle decisioni degli organi sociali e, pertanto, i componenti devono garantire la massima trasparenza nella gestione delle operazioni in cui abbiano interessi particolari. In tali circostanze dovranno rispettarsi le norme di legge e la normativa aziendale in materia.

La Società promuove la trasparenza e l'informazione periodica nei confronti degli azionisti, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, ai quali sarà garantita una corretta e costante informativa in merito a la propria situazione patrimoniale ed il proprio andamento economico-finanziario, nonché in merito a qualunque azione o scelta che possa avere effetti o conseguenze nei confronti dei loro investimenti. Gli interessi di tutti gli azionisti vengono promossi e tutelati rifiutando qualunque interesse particolare o di parte.

La Società adotta forme sistematiche di coinvolgimento degli azionisti, estendendo il dialogo sui temi della responsabilità d'impresa e della sostenibilità. La Società si impegna a tenere in considerazione i suggerimenti e le osservazioni che dovessero derivare dagli azionisti, con l'obiettivo di integrare, confermare o aggiornare il Codice Etico.

La Società si adopera al fine di assicurare che le *performance* economico-finanziarie siano tali da salvaguardare e accrescere il valore dell'impresa.

La Società favorisce:

- la regolare partecipazione dei Consiglieri di Amministrazione alle assemblee;
- il regolare funzionamento delle assemblee nel rispetto del diritto di ciascun socio di ottenere precisazioni, esprimere la propria opinione e formulare proposte.

Sarà compito della Società promuovere la massima riservatezza delle informazioni inerenti operazioni straordinarie nonché tutelare e accrescere il valore dell'impresa con l'obiettivo di premiare il rischio assunto dagli azionisti nell'investimento dei propri capitali.

La Società ha implementato e adottato un sistema di controllo e di gestione che contribuisce al miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei processi aziendali, nonché al contenimento dei rischi delle operazioni aziendali, rispetto al quale i Destinatari devono essere consapevoli dell'esistenza. I Destinatari, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, dell'attuazione e del corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative o le attività loro affidate.

3.2 PRINCIPI ETICI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE

I collaboratori di GO internet sono un fattore indispensabile per il successo della Società. Per questo motivo, GO internet tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore.

La Società promuove il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità nelle attività di selezione e reclutamento del personale, rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo. La valutazione del personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali.

GO internet è contraria al “lavoro nero”, infantile e minorile, nonché a qualsiasi altra condotta che integri le fattispecie di illecito contro la personalità individuale. Ogni rapporto di lavoro e di collaborazione viene instaurato con regolare contratto sottoscritto dalle parti. Tutti i dipendenti e collaboratori vengono correttamente e integralmente informati dei diritti, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono dalla stipula del contratto.

GO internet assicura la riservatezza delle informazioni (anche) nei confronti di dipendenti e collaboratori.

GO internet si impegna affinché al suo interno si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi. Go internet si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare ai suoi dipendenti un ambiente di lavoro con gli *standard* di salute e sicurezza più elevati.

GO internet vigila affinché i propri dipendenti e collaboratori si comportino e siano trattati con dignità e rispetto nel quadro di quanto previsto dalle leggi del nostro ordinamento e dalle relative modifiche, nonché dai contratti di lavoro vigenti.

GO internet non tollera nessuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia per qualsiasi causa di discriminazione, per motivi personali o di lavoro, da parte di qualunque dipendente o collaboratore verso un altro dipendente o collaboratore. La Società intende assicurare eguale trattamento, basato sul merito, a tutti i suoi dipendenti e collaboratori.

GO internet vieta anche qualsiasi sanzione disciplinare nei confronti dei dipendenti o dei collaboratori che abbiano legittimamente rifiutato una prestazione di lavoro loro richiesta indebitamente da qualsiasi soggetto legato alla Società.

Sono punite severamente le molestie sessuali di qualsiasi tipo, anche con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

La Società è contraria a qualsiasi tipo di discriminazione basata sulla diversità di razza, di lingua, di colore, di fede e di religione, di opinione e affiliazione politica, di nazionalità, di etnia, di età, di sesso e orientamento sessuale, di stato coniugale, di invalidità e aspetto fisico, di condizione economico-sociale nonché alla concessione di qualunque privilegio legato ai medesimi motivi.

GO internet promuove la cultura anche fra i propri dipendenti e valorizza la loro professionalità, sostenendone la formazione. Per tale motivo, la Società mette a disposizione dei dipendenti i medesimi strumenti formativi, cercando di sviluppare e far crescere le specifiche competenze di ognuno.

3.3 PRINCIPI ETICI NEI CONFRONTI DEI TERZI

3.3.1 CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI, CONSULENTI E PARTNER COMMERCIALI

GO internet imposta i rapporti con clienti, fornitori, collaboratori, consulenti e partner commerciali esclusivamente sulla base di criteri di qualità, competitività, professionalità, correttezza e rispetto delle regole di una leale concorrenza.

In particolare, GO internet si aspetta che la selezione dei fornitori, dei consulenti e dei collaboratori, nonché gli acquisti di beni e servizi avvengano esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di qualità, convenienza, prezzo, capacità, servizi aggiuntivi rispetto ai servizi/prodotti offerti, efficienza, evitando accordi con controparti contrattuali di dubbia reputazione nel campo, a mero titolo esemplificativo, del rispetto dell'ambiente, delle condizioni di lavoro e/o dei diritti umani.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza e riservatezza sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con fornitori, consulenti e collaboratori. Qualora i Destinatari ricevano da un fornitore, un consulente o un collaboratore proposte di benefici per favorirne l'attività, devono immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

La Società si aspetta che clienti, fornitori, collaboratori e partner commerciali non ricevano alcuna illecita pressione a prestazioni che nei contenuti e/o nei modi non siano previste contrattualmente.

Inoltre, GO internet si aspetta da parte di clienti, fornitori e collaboratori – debitamente informati da GO internet – comportamenti conformi ai principi contenuti nel presente Codice Etico. GO internet si attende, quindi, che fornitori e collaboratori adottino comportamenti legali, etici e in linea con gli *standards* e i principi internazionalmente accettati in materia di trattamento dei propri dipendenti e lavoratori, con riguardo in particolare ai principi di: tutela dei diritti fondamentali, non discriminazione, tutela dell'infanzia, divieto di lavoro forzato, tutela dei diritti sindacali, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione.

Comportamenti diversi possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

Infine, con particolare riferimento ai rapporti con i clienti, la Società presta la massima attenzione alla qualità e alla sicurezza dei propri prodotti e servizi, perseguendo la strada di una continua innovazione attraverso significativi e costanti investimenti in ricerca e sviluppo, al fine di migliorare costantemente la qualità e la competitività dei prodotti offerti ai propri clienti. GO internet garantisce adeguati *standard* di qualità dei prodotti offerti e si impegna a rispettare i termini di adempimento convenuti, nonché a esaminare ed eventualmente accogliere tempestivamente i suggerimenti e i reclami da parte dei clienti e delle associazioni a loro tutela.

3.3.2 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ENTI PUBBLICI

GO internet è consapevole che alcuni comportamenti rientranti nella normale prassi commerciale possono essere ritenuti illeciti qualora siano tenuti nei confronti di

dipendenti della Pubblica Amministrazione o di funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione. La Società, pertanto, adotta alcuni principi base da adottare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e soggetti equiparabili.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione e i pubblici ufficiali (ivi inclusi gli impiegati pubblici – a prescindere se siano incaricati di pubblico servizio o meno – e i concessionari di pubblico servizio)¹¹ sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e al personale autorizzato.

Anche nello svolgimento di trattative commerciali e di qualsiasi altra attività nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei soggetti ad essa assimilabili GO internet si comporta correttamente e con trasparenza.

I rapporti di GO internet con i pubblici ufficiali si basano sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza: GO internet non vuole creare il minimo sospetto di volere influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere benefici con mezzi illeciti.

La Società condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione¹², anche se ispirato a un malinteso interesse sociale. Analogamente, i dipendenti e i collaboratori devono segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale di cui dovessero essere Destinatari o venire a conoscenza.

I dipendenti e i rappresentanti di GO internet devono comunicare al proprio responsabile i rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali.

Alla luce di quanto sopra, nessun dipendente o collaboratore di GO internet può:

- offrire, dare o promettere doni, denaro o altri vantaggi a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro dipendenti, sia italiani che di altri paesi, in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio professionale; sono ammesse liberalità esclusivamente di modico valore e regali di cortesia nei limiti degli usi e consuetudini e purché siano tali da non compromettere l'immagine dell'azienda;
- offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;

⁽¹¹⁾ Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro dell'organo della Comunità europea. Nella definizione di ente pubblico sono compresi quei soggetti provati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali.

⁽¹²⁾ Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero.

- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
- procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (contributi, finanziamenti, licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali, altri atti amministrativi ecc.) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (ad esempio: l'invio di documenti falsi o attestanti cose non vere);
- intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi – quali a mero titolo esemplificativo assunzioni o promesse di assunzioni – a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che possono comportare vantaggi per Go internet;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi;
- ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
- scambiare informazioni sulle offerte con i partecipanti ad eventuali gare o procedure ad evidenza pubblica;
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte in occasione di trattative d'affari, richieste o rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, chi riceve richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, dovrà immediatamente: (i) sospendere ogni rapporto con essi; (ii) informare l'Organismo di Vigilanza ed il proprio responsabile aziendale.

Qualora la Società utilizzi un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" siano applicate le

stesse direttive valide anche per i dipendenti dell'ente. Inoltre, la Società non dovrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse.

Costituisce violazione della politica istituzionale di GO internet adottare condotte che configurano reati anche nei Paesi esteri in cui tali condotte non fossero punite o altrimenti vietate.

Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dalla Società o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

3.3.3 AUTORITÀ GIUDIZIARIE E AUTORITÀ DI VIGILANZA

GO internet agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.

Nello svolgimento della propria attività GO internet opera in modo lecito e corretto collaborando con l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.

La Società condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione. I dipendenti e i collaboratori devono segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio di cui dovessero essere Destinatari o venire a conoscenza.

GO internet esige che tutti i dipendenti e collaboratori prestino la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque – pubblico ufficiale o Autorità di Vigilanza – venga a svolgere ispezioni e controlli sull'operato della Società.

In previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza nessuno deve distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti.

Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità competenti.

Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle autorità competenti.

3.3.4 ISTITUZIONI PUBBLICHE

GO internet coopera attivamente e pienamente con le Autorità.

Ogni rapporto con le istituzioni pubbliche, nazionali o internazionali, dovrà avvenire mediante forme di comunicazione previste dalla normativa vigente, ovvero volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti di GO internet, a rispondere a richieste informali e ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni,

interpellanze, ecc.) o, comunque, a rendere nota la posizione su temi rilevanti per la Società. A tal fine, GO internet si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avverranno esclusivamente tramite referenti i quali abbiano ricevuto esplicito mandato dalla Società.

3.3.5 ISTITUTI FINANZIARI E DI CREDITO

La Società instaura con gli istituti finanziari e di credito rapporti fondati su correttezza e trasparenza a seguito di un'attenta selezione effettuata in relazione alla reputazione dei suddetti istituti finanziari e di credito, nonché all'adesione degli stessi a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice Etico.

3.3.6 FORZE POLITICHE ED ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI

GO internet non può erogare contributi di alcun tipo a favore di partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, ad eccezione di quelli specificatamente considerati obbligatori dalle leggi e dalle norme applicabili.

I contributi politici includono qualunque pagamento, prestito o atto di liberalità, non obbligatorio per legge, fatto nei confronti di qualsiasi partito politico e/o organizzazione politica o sindacale o dei loro membri, nonché di candidati indipendenti (sia che rivestano cariche pubbliche oppure che siano candidati ad un'elezione).

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di GO internet non possono erogare contributi politici con fondi, proprietà, servizi o altre risorse appartenenti alla Società.

Sono considerati contributi di GO internet anche quelli fatti tramite un terzo interposto, che poi elargisca (per conto della Società o in suo nome) successivamente tale contributo nei confronti di uno dei soggetti sopra elencati.

GO internet non rimborsa contributi politici, concessi a titolo personale da dipendenti, amministratori o da qualsiasi soggetto ad essa legato, se non nei casi in cui ciò è obbligatorio per legge.

4. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Al fine di perseguire il rispetto dei principi di cui al presente Codice Etico, GO internet assicura, anche attraverso l'eventuale individuazione di specifiche funzioni interne:

- la massima diffusione e conoscibilità dei principi e dei contenuti del Codice Etico presso i Destinatari, gli azionisti e coloro che entrano in relazione con la Società;
- la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento per l'interpretazione e l'attuazione uniforme del presente Codice Etico, ivi compresa la predisposizione di programmi di comunicazione e di formazione dei Destinatari finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi del Codice Etico;
- lo svolgimento di verifiche in merito a notizie di violazione dei principi e dei contenuti del Codice Etico e l'applicazione di adeguate misure sanzionatorie in caso di violazione delle stesse in conformità alla normativa vigente;
- la prevenzione e repressione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che contribuiscano all'attuazione del presente Codice Etico o che abbiano fornito notizie di possibili violazioni del Codice Etico;
- l'aggiornamento periodico del presente Codice Etico, sulla base di esigenze che di volta in volta si manifestino anche alla luce delle attività sopra indicate.

Ferme restando le attribuzioni degli organi sociali ai sensi di legge, nonché quelle dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto (come definito nel Modello), tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare all'attuazione del Codice Etico, nei limiti delle proprie competenze e funzioni.

4.1 ORGANISMO DI VIGILANZA

GO internet assegna e riconosce all'Organismo di Vigilanza della Società, i poteri, i compiti e i doveri previsti nel Modello, cui si rimanda, in merito alla vigilanza, all'osservanza ed attuazione del Codice Etico.

Fermo restando il rispetto di ogni tutela prevista dalla normativa o dai contratti collettivi vigenti e fatti salvi gli obblighi di legge, l'Organismo di Vigilanza è legittimato a ricevere richieste di chiarimenti, reclami o notizie di potenziali o attuali violazioni del presente Codice Etico.

Qualsiasi richiesta di chiarimenti, reclamo o notizia sarà mantenuta strettamente riservata in conformità alle norme di legge applicabili.

5. PATRIMONIO SOCIALE E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

5.1 COMUNICAZIONI SOCIALI E REGISTRAZIONI CONTABILI

GO internet ritiene che la trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente siano il presupposto fondamentale per un efficiente controllo.

Analogamente, GO internet ribadisce che il bilancio deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo chiaro, veritiero e corretto.

Le evidenze finanziarie della Società devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell'operazione di cui si tratta, nel rispetto della struttura gerarchica ed organizzativa. Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili della Società per alcuna ragione.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Tutte le azioni ed operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata, in modo da rendere possibile la verifica del processo decisionale ed autorizzativo ad esse relativo. Inoltre, per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, tale da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o negligenze sono tenuti a riferire i fatti all'Organismo di Vigilanza.

5.2 ALTRI OBBLIGHI IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE

Il patrimonio sociale di GO internet è gestito in modo corretto e onesto e, pertanto, tutti i soggetti obbligati al rispetto del presente Codice Etico concorrono a tutelarne l'integrità in modo che si realizzi la massima salvaguardia dello stesso a tutela degli azionisti, dei creditori e della Società.

La Società si impegna a conservare e proteggere il patrimonio fisico e assicurare la protezione del proprio patrimonio intellettuale istruendo i propri esponenti aziendali all'uso corretto dei beni, delle risorse e delle informazioni a loro affidati per l'esercizio dell'attività.

Gli amministratori (ovvero chiunque ne svolga le funzioni) non devono impedire od ostacolare in qualunque modo l'attività di controllo da parte dei sindaci, dei soci e della società di revisione.

Alla luce di quanto sopra:

- il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le azioni devono essere valutati correttamente, non attribuendo a essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;

- non possono essere effettuate operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;
- non si può ridurre il capitale sociale, se non in presenza di perdite o svalutazioni;
- gli amministratori non possono acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, se non attraverso proprie risorse;
- si devono perseguire gli scopi statutari;
- la gestione del patrimonio sociale deve essere coerente con la natura di GO internet, che opera secondo principi di trasparenza e moralità;
- i soci non possono essere liberati dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

Gli stessi principi devono essere adoperati nelle valutazioni e nelle eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni).

E' fatto divieto a chiunque di influenzare il regolare svolgimento e le decisioni delle assemblee societarie, traendo in inganno o in errore i soci.

5.3 CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti gli esponenti aziendali devono evitare ogni situazione che possa generare conflitto con gli interessi della Società; in particolare, deve essere evitato che qualsiasi conflitto di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni ricoperte nell'ente di appartenenza.

A titolo meramente indicativo e non esaustivo, possono ritenersi posizioni in conflitto di interessi quelli in cui: (i) un dipendente o un collaboratore persegua un fine diverso dalla *mission* della Società o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'impresa, (ii) un esponente di vertice della Società conduca un'operazione nella quale abbia interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari o parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione, (iii) i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione e (iv) un amministratore, un rappresentante, un dipendente o un collaboratore accettino favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

GO internet vigila affinché i propri dipendenti, amministratori, rappresentanti o collaboratori non vengano a trovarsi in condizione di conflitto di interessi con la Società.

Tutte le scelte e le azioni intraprese dai dipendenti e dai collaboratori di GO internet devono essere orientate al miglior vantaggio possibile per la Società e al perseguimento dello sviluppo sociale. GO internet, pertanto, stabilisce le seguenti regole:

- gli amministratori non possono fare o collaborare a operazioni (o partecipare alle relative deliberazioni) in cui hanno un interesse concorrente, anche solo parzialmente, con quello di GO internet;
- i dipendenti e i collaboratori di GO internet non possono svolgere affari o altre attività professionali che concorrano con gli interessi di GO internet e con le finalità perseguite dalla Società, indicate nello statuto e richiamate in questo Codice Etico.
- i dipendenti e i collaboratori della Società non possono partecipare o collaborare in qualsiasi maniera ad alcuna transazione, operazione finanziaria o investimento effettuato da GO internet da cui possa derivare loro un profitto o altro tipo di vantaggio personale non previsto contrattualmente, salvo in caso di un'espressa autorizzazione da parte di GO internet stessa.

È dovere di tutti i dipendenti, collaboratori e amministratori di GO internet evitare e prevenire il sorgere di situazioni di conflitto di interessi.

Ciascun soggetto che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra l'interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi della Società, è tenuto a darne comunicazione immediata al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, che valuteranno se l'operazione possa essere ugualmente effettuata nel rispetto di misure e cautele per un adeguato controllo del conflitto stesso. Del pari, chiunque venisse a conoscenza anche solamente della possibilità di un conflitto di interessi deve informarne immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

Ogni dipendente e collaboratore incaricato di svolgere trattative con privati per conto di GO internet deve informare l'Organismo di Vigilanza ove esista la possibilità che sorga un conflitto di interessi.

Per rispettare il principio di correttezza e trasparenza, nonché per garantire la fiducia della collettività la Società vigila affinché tutti i Destinatari obbligati di questo Codice Etico non vengano a trovarsi in condizione di conflitto di interessi.

6. RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONI AL MERCATO

La Società riconosce il ruolo degli organi di informazione nei confronti del mercato e collabora con essi in modo da coadiuvarli nel fornire un'informativa tempestiva, completa e trasparente al pubblico per quanto la concerne. Inoltre, comunica all'esterno informazioni veritiere e trasparenti.

Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione dalla Società verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto dell'informazione, nonché nel rispetto delle leggi e delle regole interne della Società.

La Società tratta le informazioni riservate con idonee procedure interne e cura la diffusione di informazioni, idonee a provocare effetti sui prezzi praticati sul mercato,

attraverso specifici e tempestivi comunicati, in conformità con le relative norme applicabili.

In nessun caso gli esponenti aziendali possono divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi né possono divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti alle attività della Società e del Gruppo a cui appartiene.

I rapporti con la stampa, la televisione e in generale con i mezzi di comunicazione di massa, sia nazionali che stranieri, sono tenuti esclusivamente dagli esponenti aziendali a ciò autorizzati o dalle persone da essi delegate.

A salvaguardia della propria immagine e della correttezza delle informazioni rilasciate:

- nessun dipendente o collaboratore deve rilasciare a soggetti esterni non qualificati ovvero giornalisti accreditati, interviste o qualsiasi tipo di dichiarazione o informazione riguardante GO internet e dal cui rilascio possa derivare un danno per la Società, senza la preventiva autorizzazione della Società stessa;
- ogni dipendente e collaboratore che venisse sollecitato da soggetti esterni non qualificati ovvero giornalisti accreditati a rilasciare dichiarazioni o informazioni riguardanti GO internet e dal cui rilascio possa a questo derivare un danno, deve rinviare i richiedenti agli organi preposti.

GO internet ha predisposto apposite *policies* aziendali riguardanti anche l'utilizzo dei mezzi di comunicazione tecnologicamente più avanzati, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività di *blogging* e di *posting in internet*.

I dipendenti GO internet non possono utilizzare blog personali, così come spazi aziendali, per attività in contrasto con le *policies* GO internet. Nessun dipendente è autorizzato ad avere o mantenere blog o siti internet nei quali inserire informazioni riguardanti le attività in relazione al lavoro di Go internet, al suo *business* o ad attività connesse con i principali ambiti dell'*information technology*.

Si faccia riferimento alle *policies* pubblicate nella *directory* GO internet per ulteriori dettagli riguardanti i comportamenti permessi e quelli in contrasto con la Società.

7. INCASSI, PAGAMENTI E SIMILI

GO internet esercita la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni valutarie e delle normative antiriciclaggio vigenti e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che devono trovare applicazione nei confronti della Società.

A tal fine i dipendenti e i collaboratori devono evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, i dipendenti e i collaboratori si impegnano a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti commerciali, ai fornitori, ai consulenti, al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività; gli stessi si impegnano altresì a operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente

idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria.

Per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti e simili i dipendenti e collaboratori, in tutte le loro trattative, devono rispettare i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni:

- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore di GO internet devono essere accuratamente e integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
- tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai Destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate da GO internet;
- non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti a GO internet;
- non deve essere fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse della Società;
- i pagamenti in contanti o con mezzi di pagamento al portatore potranno essere effettuati fino alla soglia massima stabilita dalla normativa di volta in volta vigente per ciascuna movimentazione.

8. SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

GO internet si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sul lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori e operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza del personale.

Le attività della Società devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione; la gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

A tal fine, GO internet si impegna a realizzare interventi di natura tecnica ed organizzativa, concernenti:

- l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi dei rischi e delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori tecnologie idonee a prevenire l'insorgere di rischi attinenti alla sicurezza e/o alla salute dei lavoratori;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- l'apporto di interventi formativi e di comunicazione;

- la predisposizione di un sistema di assistenza medica costante per i dipendenti.

9. UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

La Società sancisce il divieto assoluto in capo ai Destinatari del presente Codice Etico di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in uno dei suddetti sistemi.

In particolare, tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti:

- a rispettare tutte le disposizioni normative in vigore e le condizioni dei contratti di licenza sottoscritti dalla Società;
- a porre in essere un comportamento corretto e trasparente nell'utilizzo di qualsiasi mezzo o sistema informatico della Società;
- ad astenersi da qualunque attività che possa determinare la modificazione, soppressione o creazione fraudolenta di documenti informatici, pubblici o privati, che potrebbero avere valenza probatoria e, comunque, astenersi dall'accedere abusivamente al sistema informatico o telematico aziendale al fine di modificare o sopprimere dati, documenti ed informazioni ivi conservate;
- ad astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento o l'interruzione di un sistema informatico o telematico di terzi, pubblici o privati, nonché dal diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico;
- ad astenersi dal porre in essere qualunque attività abusiva di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché dall'installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- ad astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terzi, siano essi pubblici o privati;
- nell'ambito dell'attività lavorativa e durante l'orario di lavoro, a non accedere a siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate, a non partecipare, per motivi non professionali a forum, a non utilizzare *chat line* / bacheche elettroniche e a non registrarsi in *guest book* anche utilizzando pseudonimi (o *nickname*);
- a evitare di diffondere la propria *password* e il proprio codice di accesso a sistemi o strumenti informatici o elettronici della Società;

- a utilizzare sempre e soltanto la propria *password* e il proprio codice di accesso. Sia il codice identificativo che la *password* sono strumenti strettamente personali, il cui uso è rimesso alla responsabilità di ciascun utente;
- a segnalare in qualsiasi momento all'Organismo di Vigilanza ogni violazione riguardante l'accesso ovvero l'utilizzo dei sistemi informatici della Società;
- a non riprodurre copie non consentite di programmi su licenza per uso personale, aziendale o a favore in terzi.

10. DIFFUSIONE, MODIFICA E/O AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico è reso disponibile a tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni di affari che ne facciano richiesta. Il Codice Etico è messo a disposizione dei Destinatari in conformità alle norme applicabili ed è inoltre pubblicato sulla rete intranet aziendale, nonché reso disponibile in copia cartacea o elettronica ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società.

Ogni aggiornamento, modifica o integrazione al presente Codice Etico deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di GO internet, sentito il parere del Collegio Sindacale. La proposta è formulata tenuto conto della valutazione degli azionisti con riferimenti ai principi e ai contenuti del Codice Etico.